

**BOZZE DI STAMPA**  
**19 gennaio 2015**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

**Disposizioni in materia di elezione della Camera  
dei deputati (1385)**

## **EMENDAMENTI**

### **TOMO XV**

#### **ARTICOLI 2 e 3**

##### **Art. 2.**

###### **2.1**

**DE PETRIS**

*Sopprimere l'articolo.*

---

###### **2.2**

**CALDEROLI, BISINELLA**

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

*«a-bis.), sopprimere l'articolo 42».*

---

**2.3**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.4**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.5**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.6**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.7**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere i commi 1 e 6».

---

## 2.8

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*  
«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere i commi 1 e 7».

---

## 2.9

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*  
«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere il comma 1».

---

## 2.10

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, premettere la lettera:*

*0a) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:*

- a) minimizzare le cause di incendio;*
  - b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;*
  - c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;*
  - d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;*
  - e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza».*
- 

## 2.11

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, premettere la lettera:*

*0a) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguar-*

dia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da minimizzare le cause di incendio».

---

## 2.12

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, premettere la lettera:*

*0a) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:*

- a) minimizzare le cause di incendio;*
  - b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale».*
- 

## 2.13

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, premettere la lettera:*

*0a) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:*

- a) minimizzare le cause di incendio;*
  - b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;*
  - c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui».*
- 

## 2.14

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, premettere la lettera:*

*0a) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguar-*

dia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
  - b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;
  - c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
  - d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo».
- 

## **2.15**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere commi 2 e 3».

---

## **2.16**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere commi 2 e 4».

---

## **2.17**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere commi 2 e 5».

---

## **2.18**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere commi 2 e 6».

---

**2.19**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere commi 2 e 7».

---

**2.20**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 42, sopprimere commi 2».

---

**2.21**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 2, aggiungere le seguenti parole:  
"Detto passaggio deve essere idoneo ad assicurare l'agevole accesso dei disabili, anche gravi, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione"».

---

**2.22**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 2, aggiungere le seguenti parole:  
"Detto passaggio deve essere idoneo ad assicurare l'agevole accesso dei disabili, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione"».

---

**2.23**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.24**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.25**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.26**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 3 e 7».

---

**2.27**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere il comma 3».

---

**2.28**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.29**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.30**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.31**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere il comma 4».

---

**2.32**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 4, aggiungere le seguenti parole:  
"L'urna deve riportare la specifica dicitura anche in caratteri Braille"».

---

**2.33**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 5 e 6».

---



**2.34**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 5 e 7».

---

**2.35**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere il comma 5».

---

**2.36**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 5, dopo la parola: "votazione" aggiungere le seguenti: "possibilmente dotate di idoneo sistema di chiusura, tale da assicurare la massima riservatezza"».

*Conseguentemente sopprimere da: "o quantomeno", filo alla fine del comma.*

---

**2.37**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere i commi 6 e 7».

---

**2.38**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere il comma 6».

---

**2.39**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: "Nella sala delle elezioni non ci devono essere specchi che riflettendo le immagini, potrebbero alterare la segretezza del voto"».

---

**2.40**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori"».

---

**2.41**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato"».

---

**2.42**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato in puericultura"».

---

**2.43**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso e un defibrillatore"».

---

**2.44**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso"».

---

**2.45**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un defibrillatore"».

---

**2.46**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza"».

---

**2.47**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza, accertata da certificato medico"».

---

**2.48**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, sopprimere il comma 7».

---

**2.49**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Gli stessi devono consentire anche la lettura Braille, e devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione"».

---

**2.50**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Gli stessi devono consentire anche la lettura Braille"».

---

**2.51**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 42, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Gli stessi devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione"».

---

**2.52**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 43».

---

**2.53**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, sopprimere il comma 1».

---

**2.54**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio accertata da certificato medico"».

---

**2.55**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio"».

---

**2.56**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 70"».

---

**2.57**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 80"».

---

**2.58**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 90"».

---

**2.59**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone disabili"».

---

**2.60**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della Asl di appartenenza"».

---

**2.61**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della Asl"».

---

**2.62**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92"».

---

**2.63**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 atte stata da certificato della Asl di appartenenza"».

---

**2.64**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 attestata da certificato Asl"».

---

**2.65**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 atte stata da certificato ASL"».

---

**2.66**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 atte stata da certificato idoneo"».

---

**2.67**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100"».

---



**2.68**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100 attestata da certificato della Asl di appartenenza"».

---

**2.69**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100 attestata da certificato Asl"».

---

**2.70**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100 attestata da certificato idoneo"».

---

**2.71**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100"».

---

**2.72**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100, attestata da certificato della Asl di appartenenza"».

---

**2.73**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100, attestata da certificato ASL"».

---

**2.74**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100, attestata da certificato idoneo"».

---

**2.75**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100"».

---

**2.76**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, sopprimere il comma 2».

---

**2.77**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo di comunicazione con l'esterno"».

---

**2.78**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché telefoni cellulari"».

---

**2.79**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nonchè qualsiasi altro dispositivo di comunicazione con l'esterno"».

---

**2.80**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 43, al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nel caso di armi giocattolo, detenute da eventuali minori al seguito dell'elettore, queste devono essere facilmente individuabili"».

---

**2.81**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 4».

---

**2.82**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.83**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.84**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.85**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.86**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.87**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.88**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, sopprimere i commi 1 e 8».

---

**2.89**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, sopprimere il comma 1».

---

**2.90**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "o utilizzino documenti falsi o contraffatti"».

---

**2.91**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "o utilizzino documenti falsi o alterati"».

---

**2.92**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: »o utilizzino documenti falsi«.

---

**2.93**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "o arrechino offese verbali agli organismi politici"».

---

**2.93**

CALDEOLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "o arrechino offese verbali agli organismi politici"».

---

**2.94**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 44, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.95**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.96**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.97**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.98**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 2 e 7».

---

**2.99**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 2 e 8».

---

**2.100**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 2».

---

**2.101**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.102**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.103**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.104**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 3 e 7».

---



**2.105**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 3 e 8».

---

**2.106**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 3».

---

**2.107**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.108**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.109**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.110**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 4 e 8».

---

**2.111**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 4».

---

**2.112**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.113**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 5 e 7».

---

**2.114**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 5 e 8».

---

**2.115**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 5».

---

**2.116**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 6 e 7».

---

**2.117**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 6 e 8».

---

**2.118**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 6».

---

**2.119**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere i commi 7 e 8».

---

**2.120**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 7».

---

**2.121**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 44, sopprimere il comma 8».

---

**2.123**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.124**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.125**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.126**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.127**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.128**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.129**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 1 e 8».

---

**2.130**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere il comma 1».

---

**2.131**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.132**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.133**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.134**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.135**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 2 e 7».

---

**2.136**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 2 e 8».

---

**2.137**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere il comma 2».

---

**2.138**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.139**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.140**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 45, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.141**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 3 e 7».

---

**2.142**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 3 e 8».

---

**2.143**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere il comma 3».

---

**2.146**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.147**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 4 e 6».

---



**2.148**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.149**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 4 e 8».

---

**2.150**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere il comma 4».

---

**2.151**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.152**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 5 e 7».

---

**2.153**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 5 e 8».

---

**2.154**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere il comma 5».

---

**2.155**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 6 e 7».

---

**2.156**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 6 e 8».

---

**2.157**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere il comma 6».

---

**2.158**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere i commi 7 e 8».

---

**2.159**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere il comma 7».

---

**2.160**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 45, sopprimere il comma 8».

---

**2.161**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 46».

---

**2.162**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 46, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.163**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 46, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.164**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 46, sopprimere il comma 1».

---

**2.165**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 46, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.800**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 46, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.166**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 46, sopprimere il comma 2».

---

**2.167**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 46, sopprimere il comma 3».

---

**2.168**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 47».

---

**2.169**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 47, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.170**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 47, sopprimere il comma 1».

---

**2.171**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 47, sopprimere il comma 2».

---

**2.172**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 48».

---

**2.173**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 48, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.174**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 48, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.175**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 48, sopprimere il comma 1».

---

**2.176**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 48, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.177**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 48, sopprimere il comma 2».

---

**2.178**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 49».

---

**2.179**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.801**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 49, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.180**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 48, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.802**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 49, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.181**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.803**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 49, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.182**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere il comma 1».

---

**2.183**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere i commi 2 e 3».

---



**2.804**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 49, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.184**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.805**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 49, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.185**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere il comma 2».

---

**2.186**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.806**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 49, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.187**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere il comma 3».

---

**2.188**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 49, sopprimere il comma 4».

---

**2.189**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 50».

---

**2.807**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. Sopprimere l'articolo 50».

---

**2.190**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.808**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.809**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.810**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.811**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 1».

---

**2.191**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere il comma 1».

---

**2.811**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 1».

---

**2.192**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.812**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.193**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere il comma 2».

---

**2.813**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 2».

---

**2.194**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 2, lettera a) e 3».

---

**2.814**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 2 lettera a), e 3».

---

**2.815**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 2 lettera a), e 4».

---

**2.195**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere il comma 2, lettera a)».

---

**2.197**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere il comma 2, lettera a)».

---

**2.816**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 2, lettera a)».

---

**2.196**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 2, lettera b) e 3».

---

**2.817**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 2 lettera b), e 3».

---

**2.818**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 2 lettera b), e 4».

---

**2.819**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 2, lettera b)».

---

**2.820**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.198**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 1».

---

**2.199**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 2».

---

**2.200**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere il comma 3».

---

**2.821**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 3».

---

**2.201**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 4 e 1».

---

**2.202**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 4 e 2, lettera a)».

---

**2.203**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 4 e 2, lettera b)».

---

**2.204**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere i commi 4 e 3».

---



**2.205**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 50, sopprimere il comma 4».

---

**2.822**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 50, sopprimere il comma 4».

---

**2.206**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 51».

---

**2.823**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. Sopprimere l'articolo 51».

---

**2.207**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.217**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.824**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.218**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.208**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.825**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.219**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 1».

---

**2.209**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 1».

---

**2.210**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 2».

---

**2.211**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 3, lettera a) e 1».

---

**2.826**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 3, lettera a)».

---

**2.212**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 3, lettera a) e 2».

---

**2.829**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 51, sopprimere i commi 2 e 3, lettera a)».

---

**2.830**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 2 e 3 lettera b)».

---

**2.220**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.144**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 51, sopprimere il comma 3 lettera a)».

---

**2.213**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 3, lettera b) e 2».

---

**2.214**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere i commi 3, lettera b) e 1».

---

**2.827**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 51, sopprimere i commi 1 e 3, lettera b)».

---

**2.145**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 51, sopprimere il comma 3 lettera b)».

---

**2.828**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 51, sopprimere il comma 1».

---

**2.831**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 2».

---

**2.215**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 3».

---

**2.832**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 3».

---

**2.833**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 3 lettera a)».

---

**2.834**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 51, sopprimere il comma 3 lettera b)».

---

**2.216**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 52».

---

**2.835**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo».

---

**2.836**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 52, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.837**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 52, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.838**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 52, sopprimere il comma 1».

---

**2.839**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 52, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.840**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 52, sopprimere il comma 2».

---

**2.221**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 52, sopprimere il comma 2».

---

**2.841**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 52, sopprimere il comma 3».

---

**2.222**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a) ,aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 52, sopprimere il comma 3».

---



**2.223**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) sopprimere l'articolo 53».

---

**2.842**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 53».

---

**2.224**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 53, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.843**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 53, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.225**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 53, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.844**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 53, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.226**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 53, sopprimere il comma 1».

---

**2.845**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 53, sopprimere il comma 1».

---

**2.227**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 53, sopprimere i comma 2 e 3».

---

**2.846**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 53, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.228**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 53, sopprimere il comma 2».

---

**2.847**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 53, sopprimere il comma 2».

---

**2.229**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 53 sopprimere il comma 3».

---

**2.848**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 53, sopprimere il comma 3».

---

**2.230**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) sopprimere l'articolo 55».

---

**2.849**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) sopprimere l'articolo 55».

---

**2.231**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.850**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.232**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.851**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.233**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.852**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.234**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.853**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.235**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.854**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.236**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere il comma 1».

---

**2.855**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 1».

---

**2.237**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.856**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.238**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.857**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.239**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.858**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.240**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.859**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.241**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 2».

---

**2.860**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere il comma 2».

---

**2.242**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.861**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere i commi 3 e 4».

---



**2.243**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.862**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.244**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.863**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.245**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 3».

---

**2.864**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere il comma 3».

---

**2.246**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.865**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.247**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.866**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.248**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 4».

---

**2.867**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere il comma 4».

---

**2.249**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 5 e 6».

---

**2.868**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.250**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 5».

---

**2.869**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere il comma 5».

---

**2.251**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, sopprimere il comma 6».

---

**2.870**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 55, sopprimere il comma 6».

---

**2.252**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis), sopprimere l'articolo 56».

---

**2.871**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. Sopprimere l'articolo 56».

---

**2.253**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 56, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.872**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 56, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.254**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 56, sopprimere il comma 1».

---

**2.873**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 56, sopprimere il comma 1».

---

**2.255**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 56, sopprimere il comma 2».

---

**2.874**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 56, sopprimere il comma 2».

---

**2.256**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis), sopprimere l'articolo 57».

---

**2.876**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. Sopprimere l'articolo 57».

---

**2.257**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.877**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.878**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 2 lettera a)».

---

**2.879**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 2 lettera b)».

---

**2.880**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 2 lettera c)».

---

**2.258**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.881**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.259**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.882**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.260**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.883**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.261**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 6».

---



**2.884**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.262**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere il comma 1».

---

**2.885**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere il comma 1».

---

**2.886**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.887**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.888**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.294**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.889**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.890**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 2».

---

**2.263**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 1».

---

**2.264**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 3».

---

**2.891**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 3».

---

**2.265**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 4».

---

**2.892**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 4».

---

**2.266**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 5».

---

**2.893**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 5».

---

**2.267**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 6».

---

**2.894**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera a) e 6».

---

**2.268**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere il comma 2 lettera a)».

---

**2.895**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 2 lettera a)».

---

**2.269**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 1».

---

**2.896**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 1».

---

**2.270**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 3».

---

**2.897**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 3».

---

**2.271**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 4».

---

**2.898**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 4».

---

**2.272**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 5».

---

**2.899**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 5».

---

**2.273**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 6».

---

**2.900**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b) e 6».

---

**2.274**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere il comma 2 lettera b)».

---

**2.901**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera b)».

---

**2.275**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 1».

---

**2.902**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 1».

---

**2.276**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 3».

---

**2.903**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 3».

---

**2.277**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 4».

---

**2.904**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 4».

---

**2.278**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 5».

---

**2.905**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 5».

---



**2.279**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 6».

---

**2.906**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c) e 6».

---

**2.280**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 57, sopprimere il comma 2 lettera c)».

---

**2.907**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 lettera c)».

---

**2.908**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.282**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.287**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.291**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.281**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 2».

---

**2.283**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.284**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.909**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.285**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.910**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.286**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 3».

---

**2.911**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 3».

---

**2.288**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.912**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.289**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.913**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.290**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 4».

---

**2.914**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 4».

---

**2.292**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.915**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.293**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 5».

---

**2.916**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 5».

---

**2.295**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 6».

---

**2.917**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 57, sopprimere il comma 6».

---

**2.296**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 58, sopprimere l'articolo».

---

**2.297**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 58, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.298**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 58, sopprimere il comma 1».

---

**2.299**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.300**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.301**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.302**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 2 e 1».

---

**2.303**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.304**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.305**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.306**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere il comma 2».

---

**2.307**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 3 e 1».

---



**2.308**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.309**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.310**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.311**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere il comma 3».

---

**2.312**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 4 e 1».

---

**2.313**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 4 e 2».

---

**2.314**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 4 e 3».

---

**2.315**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.316**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere il comma 4».

---

**2.317**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 5 e 1».

---

**2.318**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 5 e 2».

---

**2.319**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 5 e 3».

---

**2.320**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere i commi 5 e 4».

---

**2.321**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 58, sopprimere il comma 5».

---

**2.322**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 59, sopprimere l'articolo».

---

**2.323**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 59, sopprimere il comma 1».

---

**2.324**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 62, sopprimere l'articolo».

---

**2.325**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 62, sopprimere il comma 1».

---

**2.326**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 63, sopprimere l'articolo».

---

**2.327**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 63, sopprimere il comma 1».

---

**2.328**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 62, sopprimere il comma 2».

---

**2.329**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere l'articolo».

---

**2.330**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.331**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.332**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.333**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.334**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere il comma 1».

---

**2.335**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.336**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.337**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.338**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere il comma 2».

---

**2.339**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 3 e 1».

---

**2.340**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 64, sopprimere i commi 3 e 2».

---

**2.341**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.342**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.343**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64, sopprimere il comma 3».

---

**2.344**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.345**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64, sopprimere il comma 4».

---

**2.346**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64, sopprimere il comma 5».

---

**2.347**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo».

---



**2.348**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 64 bis, sopprimere il comma 1».

---

**2.349**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 66, sopprimere l'articolo».

---

**2.350**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 66, sopprimere il comma 1».

---

**2.351**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«a-bis.) all'articolo 66, sopprimere il comma 2».

---

**2.352**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«0c) all'articolo 67, sopprimere l'articolo».

---

**2.353**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«0c) all'articolo 67, sopprimere il comma 1».

---

**2.354**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«0c) all'articolo 67, sopprimere il comma 1, n. 1 e 2)».

---

**2.355**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«0c) all'articolo 67, sopprimere il comma 1, n. 1)».

---

**2.356**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«0c) all'articolo 67, sopprimere il comma 1, n. 2)».

---

**2.357**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per il tramite», con le seguenti: «con la mediazione».*

---

**2.358**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«c-bis) all'articolo 67, sopprimere il comma 1, n. 1) e 3)».

---

**2.359**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«c-bis) all'articolo 67, sopprimere il comma 2».

---

**2.360**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, alla lettera c), premettere:*

«c-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 4».

---

**2.361**

GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO MARIO FERRARA. SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLLNI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «ricevuta», con la seguente: «quietanza».*

---

**2.362**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), premettere:*

«0d) all'articolo 67, sopprimere il numero 3».

---

**2.363**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.364**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.365**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 3-bis».

---

**2.366**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.367**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.368**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.369**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 1 e 8».

---

**2.370**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 1».

---

**2.371**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.372**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 2 e 3-bis».

---

**2.373**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.374**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.375**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 2 e 7».

---

**2.376**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 2 e 8».

---

**2.377**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 2».

---

**2.378**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 3 e 3-bis».

---

**2.379**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.380**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.381**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 3 e 7».

---

**2.382**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 3 e 8».

---

**2.383**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 3».

---

**2.384**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 3-bis».

---

**2.385**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 4 e 1».

---

**2.386**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 4 e 2».

---

**2.387**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 4 e 3».

---



**2.388**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.389**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.390**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere i commi 4 e 8».

---

**2.391**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 6».

---

**2.392**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 7».

---

**2.393**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 68, sopprimere il comma 8».

---

**2.394**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 69».

---

**2.395**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 70».

---

**2.396**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 70, sopprimere il comma 1».

---

**2.397**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 70, sopprimere il comma 2».

---

**2.398**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 71».

---

**2.399**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.400**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.401**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere il comma 1»

---

**2.402**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere i commi 1, n. 1 e 2».

---

**2.403**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere i commi 1, n. 1 e 3».

---

**2.404**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere i commi 1, n. 1».

---

**2.405**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere i commi 1, n. 2 e 2».

---

**2.406**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere i commi 1, n. 2 e 3».

---

**2.407**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere il comma 1, n. 2».

---

**2.408**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.409**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere il comma 2».

---

**2.410**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 71 sopprimere il comma 3».

---

**2.411**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), sopprimere l'articolo 72».

---

**2.412**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma l, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1 e 3.

---

**2.413**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1 e 4.

---

**2.414**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1 e 5.

---

**2.415**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere il comma 1.

---

**2.416**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1, lettera a) e 3.

---

**2.417**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1, lettera a) e 4.

---

**2.418**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1, lettera a).

---

**2.419**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1, lettera b) e 3.

---

**2.420**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis), all'articolo 72 sopprimere i commi 1, lettera b) e 4.

---

**2.421**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere il comma 1, lettera b)».

---

**2.422**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 1, lettera c) e 3».

---

**2.423**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 72 sopprimere i commi 1 lettera c) e 4».

---

**2.424**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 1 lettera c) e 5».

---

**2.425**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere il comma 1, lettera c)».

---

**2.426**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 1 lettera d) e 3».

---

**2.427**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 1 lettera d) e 4».

---



**2.428**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 1 lettera d) e 5».

---

**2.429**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere il comma 1 lettera d)».

---

**2.430**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.431**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.432**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere il comma 3».

---

**2.433**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere il comma 4».

---

**2.434**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 72 sopprimere il comma 5».

---

**2.435**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 73».

---

**2.436**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.437**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.438**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.439**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.440**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere il comma 1».

---

**2.441**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis.) all'articolo 73 sopprimere i commi 2 e 3»

---

**2.442**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis.) all'articolo 73 sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.443**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis.) all'articolo 73 sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.444**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis.) all'articolo 73 sopprimere il comma 2».

---

**2.445**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis.) all'articolo 73 sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.446**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.447**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere il comma 3».

---

**2.448**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.449**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimere il comma 4».

---

**2.450**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 73 sopprimer il comma 5».

---

**2.451**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 74»

---

**2.452**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 74 sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.453**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 74 sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.454**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 74 sopprimere il comma 1».

---

**4.455**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 74 sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.456**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 74 sopprimere il comma 2».

---

**2.457**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 74 sopprimere il comma 3».

---

**2.458**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 75».

---

**2.459**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.460**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.461**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.462**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.463**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.464**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.465**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 1 e 11».

---

**2.466**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere il comma 1».

---

**2.467**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 2 e 3».

---



**2.468**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.469**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.470**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.471**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 2 e 7».

---

**2.472**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 2 e 11».

---

**2.473**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere il comma 2».

---

**2.474**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.475**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.476**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.477**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 3 e 7».

---

**2.478**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 3 e 11».

---

**2.479**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere il comma 3».

---

**2.480**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2481**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.482**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis*) all'articolo 75, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.483**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 4 e 11».*

---

**2.484**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere il comma 4».*

---

**2.485**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 5 e 6».*

---

**2.486**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 5 e 7».*

---

**2.487**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 5 e 11».*

---

**2.488**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere il comma 5».*

---

**2.489**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 6 e 7».*

---

**2.490**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 6 e 11».*

---

**2.491**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere il comma 6».*

---

**2.492**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere i commi 7 e 11».*

---

**2.492a**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere il comma 7».*

---

**2.493**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere il comma 11».*

---

**2.494**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 75, sopprimere il comma 11».*

---

**2.495**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) sopprimere l'articolo 76».*

---

**2.496**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 76, sopprimere i commi 1 e 2».*

---

**2.497**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 76, sopprimere i commi 1 e 3».*

---

**2.498**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 1».*

---

**2.499**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 1, n. 1 e 2».*

---

**2.500**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 1, n. 1 e 3».*

---

**2.501**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 1, nn. 2 e 2».*

---

**2.502**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 1, nn. 2 e 3».

---

**2.503**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 2».

---

**2.504**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 76, sopprimere il comma 3».

---

**2.505**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 77».

---

**2.506**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 77, sopprimere il comma 1, n. 1».

---



**2.507**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 77, sopprimere il comma 1, n. 2».

---

**2.508**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 79».

---

**2.509**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.510**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.511**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.512**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.513**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.514**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 1».

---

**2.515**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.516**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.516a**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.517**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.518**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 2».

---

**2.519**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.520**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.521**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.522**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere il comma 3».

---

**2.523**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.524**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.525**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere il comma 4».

---

**2.526**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.527**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere il comma 5».

---

**2.528**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 79, sopprimere il comma 6».

---

**2.529**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 81».

---

**2.530**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 81, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.531**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 81, sopprimere il comma 1».

---

**2.532**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 81, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.533**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 81, sopprimere il comma 3».

---

**2.534**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 81, sopprimere il comma 5».

---

**2.535**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 82».

---

**2.536**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 83».

---

**2.537**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.538**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.539**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.540**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.541**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.542**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.543**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere il comma 1».

---

**2.544**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 2».

---

**2.545**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 3».

---



**2.546**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 4».

---

**2.547**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 5».

---

**2.548**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 6».

---

**2.549**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 7».

---

**2.550**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 1)».

---

**2.551**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 2) e 2».

---

**2.552**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 2) e 3».

---

**2.553**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 2) e 4».

---

**2.554**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 2) e 5».

---

**2.555**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 2) e 6».

---

**2.556**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 2) e 7».

---

**2.557**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 2)».

---

**2.558**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 3) e 2».

---

**2.559**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 3) e 3».

---

**2.560**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 3) e 4».

---

**2.561**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3), e 5».

---

**2.562**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, e 6».

---

**2.563**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3) e 7».

---

**2.564**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere il comma 1, numero 3)».

---

**2.565**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera a) e 2».

---

**2.566**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera a) e 3».

---

**2.567**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera a) e 4».

---

**2.568**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera a) e 5».

---

**2.569**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera a) e 6».

---

**2.570**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera a) e 7».

---

**2.571**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere il comma 1, numero 3, lettera a)».

---

**2.572**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera b) e 2».

---

**2.573**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera b) e 3»

---

**2.574**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera b) e 4».

---

**2.575**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera b) e 5».

---

**2.576**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera b) e 6».

---

**2.577**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1, numero 3, lettera b) e 7».

---

**2.578**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere il comma 1 numero 3, lettera b)».

---

**2.579**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1 numero 4, e 2».

---

**2.580**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 83, sopprimere i commi 1 numero 4, e 3».

---

**2.581**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 4) e 4».

---

**2.582**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 4) e 5».

---

**2.583**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 4) e 6».

---

**2.584**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 4) e 7».

---

**2.585**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 4».

---



**2.586**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 5) e 2».

---

**2.587**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 5) e 3».

---

**2.588**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 5) e 4».

---

**2.589**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 5) e 6».

---

**2.590**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 5) e 7».

---

**2.591**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 5».

---

**2.592**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 6) e 2».

---

**2.593**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 6) e 3».

---

**2.594**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 6) e 4».

---

**2.595**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 6) e 5».

---

**2.596**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 6) e 7».

---

**2.597**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 6».

---

**2.598**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 7) e 2».

---

**2.599**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 3».

---

**2.600**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 7) e 4».

---

**2.601**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 7) e 5».

---

**2.602**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 7) e 6».

---

**2.603**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 7) e 7».

---

**2.604**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 7)».

---

**2.605**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 8)».

---

**2.606**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 9».

---

**2.607**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.608**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.609**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.610**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.611**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 7».

---

**2.612**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 2».

---

**2.613**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.314**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.615**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.616**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 7».

---

**2.617**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 3».

---

**2.618**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.619**

CALDEROLI BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 4 e 6

---

**2.620**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.621**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 4».

---

**2.622**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.623**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 5 e 7».

---

**2.624**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 5».

---

**2.625**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere i commi 6 e 7».

---



**2.626**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 6».

---

**2.627**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 7».

---

**2.628**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 84».

---

**2.629**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.630**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.631**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.632**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.633**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.634**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.635**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere il comma 1».

---

**2.636**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.637**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.638**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.639**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.640**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere il comma 2».

---

**2.641**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.642**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.643**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.644**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il comma 3».

---

**2.645**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.646**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.647**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il comma 4».

---

**2.648**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.649**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il comma 5».

---

**2.650**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il 6».

---

**2.651**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 85, sopprimere l'articolo».

---

**2.652**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere l'articolo».

---

**2.653**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 1».

---

**2.654**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.655**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.656**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 2».

---

**2.657**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.658**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 3».

---

**2.659**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 4».

---

**2.660**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 87».

---

**2.661**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 1».

---

**2.662**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.663**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 2 e 4».

---

**2.664**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 2».

---

**2.665**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 3 e 4».

---



**2.666**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87 sopprimere il comma 3».

---

**2.667**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 4».

---

**2.668**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 87».

---

**2.669**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.670**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.671**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere il comma1».

---

**2.672**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.673**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere il comma 3».

---

**2.674**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere il comma 4».

---

**2.675**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 89, sopprimere l'articolo».

---

**2.676**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 90, sopprimere l'articolo».

---

**2.677**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 81».

---

**2.678**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 92, sopprimere il comma 1».

---

**2.679**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 92, sopprimere il comma 1, numeri 1 e 2».

---

**2.680**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 92, sopprimere il comma 1, numeri 1 e 3».

---

**2.681**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 1 e 4».

---

**2.682**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 1».

---

**2.683**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 2 e 2».

---

**2.684**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 2 e 3».

---

**2.685**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 2».

---

**2.686**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 3 e 2».

---

**2.687**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 3 e 3».

---

**2.688**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 3».

---

**2.689**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 4 e 2».

---

**2.690**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 4 e 3».

---

**2.691**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 4».

---

**2.692**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 2».

---

**2.693**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 3».

---

**2.694**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 93».

---

**2.695**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.696**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.697**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere il comma 1».

---

**2.698**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.699**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 94».

---

**2.700**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 95».

---

**2.701**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 96».

---

**2.702**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 96, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.703**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 96, sopprimere il comma 1».

---

**2.704**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 96, sopprimere il comma 2».

---

**2.705**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 97».

---



**2.706**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 98».

---

**2.707**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 99».

---

**2.708**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 99, sopprimere il comma 1».

---

**2.709**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 99, sopprimere il comma 2».

---

**2.710**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 100».

---

**2.711**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 100, sopprimere il comma 1».

---

**2.712**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 100, sopprimere il comma 2».

---

**2.713**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 101».

---

**2.714**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 101, sopprimere il comma 1».

---

**2.715**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 101, sopprimere il comma 2».

---

**2.716**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 102».

---

**2.717**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 102, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.718**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 102, sopprimere il comma 1».

---

**2.719**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 102, sopprimere il comma 2».

---

**2.720**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 103, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.721**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.722**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.723**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.724**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.625**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 6 e 7».

---

**2.626**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 6».

---

**2.627**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 83, sopprimere il comma 7».

---

**2.628**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 84».

---

**2.629**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.630**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.631**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.632**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.633**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.634**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.635**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere il comma 1».

---

**2.636**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.637**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.638**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.639**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.640**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 84, sopprimere il comma 2».

---

**2.641**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.642**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.643**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.644**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il comma 3».

---

**2.645**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 4 e 5».

---



**2.646**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.647**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il comma 4».

---

**2.648**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.649**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il comma 5».

---

**2.650**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 84, sopprimere il 6».

---

**2.651**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 85, sopprimere l'articolo».

---

**2.652**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere l'articolo».

---

**2.653**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 1».

---

**2.654**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.655**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.656**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 2».

---

**2.657**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.658**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 3».

---

**2.659**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 86, sopprimere il comma 4».

---

**2.660**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 87».

---

**2.661**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 1».

---

**2.662**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.663**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 2 e 4».

---

**2.664**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 2».

---

**2.665**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 3 e 4».

---

**2.666**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87 sopprimere il comma 3».

---

**2.667**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 87, sopprimere il comma 4».

---

**2.668**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 87».

---

**2.669**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.670**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.671**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere il comma1».

---

**2.672**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.673**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere il comma 3».

---

**2.674**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 88, sopprimere il comma 4».

---

**2.675**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 89, sopprimere l'articolo».

---

**2.676**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 90, sopprimere l'articolo».

---

**2.677**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. Sopprimere l'articolo 81».

---

**2.678**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 92, sopprimere il comma 1».

---

**2.679**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 92, sopprimere il comma 1, numeri 1 e 2».

---

**2.680**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis. All'articolo 92, sopprimere il comma 1, numeri 1 e 3».

---

**2.681**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 1 e 4».

---

**2.682**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 1».

---

**2.683**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 2 e 2».

---

**2.684**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 2 e 3».

---

**2.685**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 2».

---



**2.686**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 3 e 2».

---

**2.687**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 3 e 3».

---

**2.688**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 3».

---

**2.689**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 4 e 2».

---

**2.690**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*  
«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 4 e 3».

---

**2.691**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 1, n. 4».

---

**2.692**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 2».

---

**2.693**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 92, sopprimere il comma 3».

---

**2.694**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 93».

---

**2.695**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.696**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.697**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere il comma 1».

---

**2.698**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 93, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.699**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 94».

---

**2.700**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 95».

---

**2.701**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 96».

---

**2.702**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 96, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.703**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 96, sopprimere il comma 1».

---

**2.704**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 96, sopprimere il comma 2».

---

**2.705**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 97».

---

**2.706**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 98».

---

**2.707**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 99».

---

**2.708**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 99, sopprimere il comma 1».

---

**2.709**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 99, sopprimere il comma 2».

---

**2.710**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 100».

---

**2.711**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 100, sopprimere il comma 1».

---

**2.712**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 100, sopprimere il comma 2».

---

**2.713**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 101».

---

**2.714**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 101, sopprimere il comma 1».

---

**2.715**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 101, sopprimere il comma 2».

---

**2.716**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 102».

---

**2.717**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 102, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.718**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 102, sopprimere il comma 1».

---

**2.719**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 102, sopprimere il comma 2».

---

**2.720**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 103, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.721**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.722**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.723**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.724**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 103, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.725**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere l'articolo».

---



**2.726**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.727**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.728**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.729**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 5».

---

**2.730**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 6».

---

**2.731**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 7».

---

**2.732**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 1 e 8».

---

**2.733**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere il comma 1».

---

**2.734**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.735**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 104, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.736**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 2 e 5».

---

**2.737**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 2 e 6».

---

**2.738**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 2 e 7».

---

**2.739**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 2 e 8».

---

**2.740**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 2.

---

**2.741**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.742**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 3 e 5».

---

**2.743**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 3 e 6».

---

**2.744**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 3 e 7».

---

**2.745**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 3 e 8».

---

**2.746**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 3».

---

**2.747**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 4 e 5».

---

**2.748**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 4 e 6».

---

**2.749**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 4 e 7».

---

**2.750**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 4 e 8».

---

**2.751**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 4».

---

**2.752**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 5 e 6».

---

**2.753**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 5 e 7».

---

**2.754**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 5 e 8».

---

**2.755**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 5».

---

**2.756**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 6 e 7».

---

**2.757**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 6 e 8».

---

**2.758**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 6».

---

**2.759**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere i commi 7 e 8».

---

**2.760**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 7».

---

**2.761**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 104, sopprimere il comma 8».

---

**2.762**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 105».

---

**2.763**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 106».

---

**2.764**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 107».

---

**2.765**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 108».

---



**2.766**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 109».

---

**2.767**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 110».

---

**2.768**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 111».

---

**2.769**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 112».

---

**2.770**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sopprimere l'articolo 113».

---

**2.771**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**2.772**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere i commi 1 e 3».

---

**2.773**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere i commi 1 e 4».

---

**2.774**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere il comma 1».

---

**2.775**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere i commi 2 e 3».

---

**2.776**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere i commi 2 e 4».

---

**2.777**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere il comma 2».

---

**2.778**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere i commi 3 e 4».

---

**2.779**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere il comma 3».

---

**2.780**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 113, sopprimere il comma 4».

---

**2.781**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 114».

---

**2.782**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 116».

---

**2.783**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 117».

---

**2.784**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 118».

---

**2.785**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 119».

---

**2.786**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 119, sopprimere il comma 1».

---

**2.787**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 119, sopprimere il comma 2».

---

**2.788**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) sopprimere l'articolo 120».

---

**2.0.3**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 3.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: "di cui all'articolo 5, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni".

2. Possono esercitare il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.

#### **Art. 4.**

1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. – 1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3, comma 1".

#### **Art. 5.**

1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei "cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero" utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli affari esteri "Dove siamo nel mondo", indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza.

3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo – non hanno fatto, pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terrà altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo".

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **Art. 3.**

*(Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero)*

1. Gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per una durata complessiva di almeno 1 mese, e non maggiore di dodici mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, i loro familiari conviventi, possono chiedere, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di esercitare il loro voto per corrispondenza nelle circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, previste dalla legge elettorale, nei modi e nei termini di cui al comma 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte dei cittadini di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'istituzione, presso ciascun consolato, di un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle operazioni elettorali;

b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;

c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e che intendano avvalersi della procedura del voto per corrispondenza, di inviare entro il quarantesimo giorno che precede le votazioni, una comunicazione all'ufficio elettorale presso il consolato, con allegato il numero identificativo del proprio passaporto o di altro documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la documentazione atte stante il temporaneo domicilio all'estero e il relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza;

d) previsione dell'obbligo per ciascun ufficio consolare di trasmettere, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione

in Italia, le istanze di iscrizione ai comuni nei quali sono residenti i richiedenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell'assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni;

e) previsione della possibilità di effettuare le comunicazioni di cui alla lettera d), per via telematica e, ove possibile, per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax;

f) previsione della possibilità per i consolati di procedere all'iscrizione dei richiedenti in un apposito elenco, una volta ottenuto il nulla osta di cui alla lettera d);

g) previsione delle modalità di svolgimento delle operazioni preliminari e delle successive operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi, applicando ove possibile le modalità previste per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

---

## 2.0.4

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero)*

1. Gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per una durata complessiva di almeno 1 mese, e non maggiore di dodici mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, i loro familiari conviventi, possono chiedere, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di esercitare il loro voto per corrispondenza nelle circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, previste dalla legge elettorale, nei modi e nei termini di cui al comma 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte dei cittadini di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'istituzione, presso ciascun consolato, di un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani temporanea-



mente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle operazioni elettorali;

*b)* previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;

*c)* previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e che intendano avvalersi della procedura del voto per corrispondenza, di inviare entro il quarantesimo giorno che precede le votazioni, una comunicazione all'ufficio elettorale presso il consolato, con allegato il numero identificativo del proprio passaporto o di altro documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la documentazione atte stante il temporaneo domicilio all'estero e il relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza;

*d)* previsione dell'obbligo per ciascun ufficio consolare di trasmettere, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, le istanze di iscrizione ai comuni nei quali sono residenti i richiedenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell'assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni;

*e)* previsione della possibilità di effettuare le comunicazioni di cui alla lettera *d)*, per via telematica e, ove possibile, per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax;

*f)* previsione della possibilità per i consolati di procedere all'iscrizione dei richiedenti in un apposito elenco, una volta ottenuto il nulla osta di cui alla lettera *d)*;

*g)* previsione delle modalità di svolgimento delle operazioni preliminari e delle successive operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi, applicando ove possibile le modalità previste per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

---

## 2.0.5

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di sei mesi e un massimo di 24 mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi alloro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

*a)* il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

*b)* la documentazione atte stante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---

## 2.0.6

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---

## 2.0.7

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti jùori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi alloro soggiorno all'est'ero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---

## 2.0.8

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---

## 2.0.9

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 200, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

---

## 2.0.10

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che, si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio pasaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione atte stante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---

## 2.0.11

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi alloro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione atte stante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---



## 2.0.12

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi alloro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione atte stante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1».

---

### 2.0.13

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi».

---

### 2.0.14

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale)*

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per ragioni di tirocinio formativo ed esperienze scuola-lavoro per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi alloro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».

---

## 2.0.15

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Delega al Governo per l'esercizio del voto degli studenti fuori sede)*

1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni, facendo richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato nei modi e nei termini di cui al comma 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di voto anticipato riservata ai soli elettori che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto;

b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;

c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che intendano avvalersi della procedura di voto anticipato, di inviare una richiesta alla Prefettura competente in base alla sede dell'università dove il cittadino studente risulta iscritto, con allegato certificato elettorale e certificato di iscrizione all'università».

---

## 2.0.16

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b*), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

*a*) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;

*b*) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;

*c*) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;

*d*) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso

negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8".

2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* della legge 13 febbraio 1953, n. 60, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-*bis*.

3. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato».

---

## 2.0.17

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

*b)* il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera *a)*;

*c)* la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera *a)*, per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

*a)* se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;

*b)* se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;

*c)* se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;

*d)* se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8".

2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* della legge 13 febbraio 1953, n. 60, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-*bis*.

3. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato».

---

## 2.0.18

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### Art. 3.

*(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'af-



fari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

*b)* il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera *a)*;

*c)* la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera *a)*, per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8"».

---

## 2.0.19

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:

**"Art. 2-bis.**

1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi"».

---

**2.0.20**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite

tuite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

3) al comma 6, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

4) al comma 7, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "dei controlli", sono inserite le seguenti: "sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché";

c) l'articolo 13 è soppresso;

d) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: "Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 15:

1) al comma 5, le parole: "il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "il collegio della Corte dei conti";

2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: "il collegio regionale di garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "il collegio della Corte dei conti"».

---

## 2.0.21

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

3) al comma 6, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

4) al comma 7, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "dei controlli", sono inserite le seguenti: "sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché";

c) l'articolo 13 è soppresso;

d) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: "Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" *ono sostituite dalle seguenti: "Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";*

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 15:

1) al comma 5, le parole: "il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "il collegio della Corte dei conti";

2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: "il collegio regionale di garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "il collegio della Corte dei conti"».

---

## 2.0.22

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Modifiche alla legge la dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 7:*

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13 sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

3) al comma 6, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

4) al comma 7, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "dei controlli", sono inserite le seguenti: "sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché";

c) l'articolo 13 è soppresso;

d) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: "Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

---

### 2.0.23

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

3) al comma 6, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

4) al comma 7, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "dei controlli", sono inserite le seguenti: "sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché».

---

## **2.0.24**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 3.**

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

3) al comma 6, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

4) al comma 7, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12"».

---

## **2.0.25**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 3.**

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12";

3) al comma 6, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12"».

---

## **2.0.26**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 3.**

*(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta";

2) al comma 3, le parole: "al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12"».

---

## **2.0.27**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 3.**

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)*

1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal

presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di governo statali;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominati, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;

d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

5. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.

7. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero, in caso di società quotate in mercati regolamentati, di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radio-televisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.



8. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 7. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.

9. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione sul sito internet della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.

10. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 7 e ne verifica l'effettiva rimozione.

11. Nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità, la Giunta delle elezioni ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare.

12. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento con cui la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica lo invita ad optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare».

---

## 2.0.28

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)*

1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di governo statali;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominati, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;

d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

5. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.

7. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero, in caso di società quotate in mercati regolamentati, di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radio-televisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.

8. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 7. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.

9. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile

accessibilità mediante pubblicazione sul sito internet della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.

10. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 7 e ne verifica l'effettiva rimozione».

---

## 2.0.29

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 3.

*(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).* - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo".

2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato, nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza".

3) all'articolo 13:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua";

b) il comma 3 è abrogato».

---

## 2.0.30

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

### «Art. 2-bis

*(Pubblicità politica con il mezzo radiotelevisivo in campagna elettorale)*

1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva durante le campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.

2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta «pubblicità elettorale».

3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false, scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.

4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i referendum la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum fino a tutto il penultimo giorno».

---

## 2.0.31

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di disciplina della comunicazione istituzionale, obblighi di informazione e propaganda elettorale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

"1. Dal primo giorno del sesto mese precedente il mese nel quale sono fissate le elezioni, ovvero, in caso di interruzione anticipata della legislatura, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

2. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei centottanta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

### Art. 2-ter.

*(Modifiche alla legge 7 giugno-2000, n. 150, in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).*

1. Alla legge 7 giugno 2000, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la lettera) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) promuovere l'immagine delle realtà territoriali, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, è assicurata la prevalenza della comunicazione di un contenuto utile ai cittadini della realtà amministrata piut-

tosto che all'immagine del responsabile politico dell'istituzione che promuove l'attività";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«d-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le regioni e gli enti locali sono individuate le linee guida comuni dei regolamenti di cui al comma 3 del presente articolo"».

---

## 2.0.32

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

### «Art. 2-bis.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);
- e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;
- f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera *d*), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

#### **Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

#### **Art. 2-quater.**

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione.

#### **Art. 2-quinquies.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1».

---

### 2.0.33

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### «Art. 2-bis.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);
- e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;
- f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera d), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

#### Art. 2-ter.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.



2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

#### **Art. 2-*quater*.**

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione».

---

#### **2.0.34**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 2-*bis*.**

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;

e) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;

f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera d), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

#### **Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

**Art. 2-*quater*.**

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione».

---

**2.0.35**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

**«Art. 2-*bis*.**

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)* essere cittadini italiani;
- b)* godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c)* essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d)* essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera *c)*;
- e)* essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera *d*), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

#### **Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

#### **Art. 2-*quater*.**

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione».

---

## **2.0.36**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e discrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);
- e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera d), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

### **Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i èinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

#### **Art. 2-*quter*.**

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione.

---

#### **2.0.37**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 2-*bis*.**

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e discrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego;
- d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);
- e) non avere superato il sessantesimo anno di età;
- f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ov-

vero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera *d)*, qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

#### **Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate «e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due« mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza».

**2.0.38**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);
- e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;
- f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera d), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

**Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.



2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza».

---

### 2.0.39

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### «Art. 2-bis.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alla lettera *d)* del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera *d)*, qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

#### **Art. 2-ter.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

#### **Art. 2-quater.**

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione».

---

**2.0.40**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della camera dei deputati, di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:

**"Art. 14.**

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

I partiti, iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, qualora intendano usare il simbolo specificato nello statuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono esonerati dalla presentazione del contrassegno.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore; è comunque preclusa la possibilità di presentare contrassegni che, sovrapposti a quelli presentati in

precedenza ovvero a quelli presenti negli statuti dei partiti politici iscritti al registro di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, risultino ad essi uguali per oltre il 20%.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi"».

---

#### **2.0.41**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

Dopo il primo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della camera dei deputati, di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 aggiungere il seguente

I partiti, iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, qualora intendano usare il simbolo specificato nello statuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, esonerati dalla presentazione del contrassegno, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al successivo comma presenteranno esclusivamente le designazioni di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti».

---

#### **2.0.42**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della camera dei deputati, di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 aggiungere il seguente comma.

È vietata l'introduzione di nomi e o cognomi di persone all'interno dei contrassegni, con l'esclusione del nome del Presidente o segretario nazionale del partito che procede al deposito».

---

### 2.0.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3° grado"».

---

### 2.0.44

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

"1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferi-

scono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 30 grado"».

---

## **2.0.45**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:

"2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali"».

---

## **2.0.46**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 3.**

1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis) In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è di quin-

dici giorni dal decreto di convocazione. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti a cinque giorni"».

---

#### **2.0.47**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, è abrogato».

---

#### **2.0.48**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. Alla legge 7 giugno 2000, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) promuovere l'immagine delle realtà territoriali, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis.) Nelle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, è assicurata la prevalenza della comunicazione di un contenuto utile ai cittadini della realtà amministrata piuttosto che all'immagine del responsabile politico dell'istituzione che promuove l'attività";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"d-bis) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le regioni

e gli enti locali sono individuate le linee guida comuni dei regolamenti di cui al comma 3 del presente articolo"».

---

#### **2.0.49**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

##### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. Alla legge 7 giugno 2000, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) promuovere l'immagine delle realtà territoriali, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis) Nelle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, è assicurata la prevalenza della comunicazione di un contenuto utile ai cittadini della realtà amministrata piuttosto che all'immagine del responsabile politico dell'istituzione che promuove l'attività"».

---

#### **2.0.50**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

##### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. Alla legge 7 giugno 2000, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 1:

1) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) promuovere l'immagine delle realtà territoriali, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale"».

---

## **2.0.51**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di disciplina della comunicazione istituzionale, obblighi di informazione e propaganda elettorale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente: "1. Dal primo giorno del sesto mese precedente il mese nel quale sono fissate le elezioni, ovvero, in caso di interruzione anticipata della legislatura, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"».

---

## **2.0.800**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accettata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

- a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
- b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
- c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
- d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8".

9. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.

10. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato».

---

### Art. 3.

#### 3.1

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.2

DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.3

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988. n. 400, due decreti legislativi per la determinazione dei collegi uninominali, rispettivamente, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per l'elezione della Camera dei deputati e, nell'ambito di ciascuna regione, per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprende porzioni insulari;

c) i collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono alloro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima città metropolitana;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma; a tal fine, le minoranze devono essere incluse nel minore numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione ovvero della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione ovvero della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione ovvero nella regione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera

f) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale ovvero dalla media regionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione ovvero in ogni regione è determinato dal prodotto, con ar-

rotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 50 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla regione, diviso per 100.

2. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione degli schemi. Qualora gli schemi si discostino dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione, da sottoporre all'esame delle Assemblee. In caso di mancata approvazione della relazione a maggioranza assoluta da parte di almeno una Camera, il Governo è tenuto a conformarsi al parere della Commissione di cui al comma 2. Qualora i decreti legislativi non siano conformi ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione dei decreti, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini stabiliti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, la Commissione è nominata, con le modalità di cui al comma 2, all'inizio di ogni legislatura. Dopo ogni censimento generale della popolazione e ogni volta che ne avverta la necessità la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente a oggetto il numero dei parlamentari».

### 3.4

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali*) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predisporre lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro quaranta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti

il Governo deve indi carne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

---

### 3.5

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».

---

### 3.6

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

### 3.7

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**3.8**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**3.9**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

---

**3.10**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

---

**3.11**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.12**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.13**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire la parola: «delegato», con la seguente: «incaricato».*

---



### **3.200**

CALDEROLI, BISINELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) Al comma 1, sostituire le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti parole: "novanta giorni";
  - b) Al comma 3 sostituire le parole: «venticinque giorni» con le seguenti parole: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «dall'espressione del parere» aggiungere le seguenti: «vincolante»;
  - c) Sopprimere il comma 4.
- 

### **3.870**

PEGORER, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PUPPATO, RUTA, SONEGO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».*

---

### **3.14**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «venticinque giorni», con le seguenti: «quindici giorni» e le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sette giorni».*

---

### **3.16**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire la parola: «determinazione», con la seguente: «definizione».*

---

**3.17**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei collegi plurinominali», con le seguenti: «dei collegi uninominali».*

---

**3.18**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).*

---

**3.19**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d).*

---

**3.20**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).*

---

**3.21**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).*

---

**3.22**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettera a) e c).*

---

**3.23**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettera a) e d).*

---

**3.24**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere le lettera a) e e).*

---

**3.25**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**3.201**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 604 collegi. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio;».

---

**3.7000/1**

SACCONI, AUGELLO, QUAGLIARIELLO, TORRISI

*All'emendamento 3.7000 premettere, al numero 1), il seguente:*

«01) Al comma 1, sostituire le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti: "cinque mesi"».

---

**3.7000/2**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), premettere il seguente:*

«01) All'alinea del comma 1, sostituire le parole: "entro quarantacinque giorni" con le seguenti: "entro novanta giorni"».

---

**3.7000/3**

SACCONI, AUGELLO, QUAGLIARIELLO, TORRISI

*All'emendamento 3.7000, premettere al numero 1), il seguente:*

«01) Al comma 1, sostituire le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti: "quattro mesi"».

---

**3.7000/4**

PEGORER, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, RUTA, SONEGO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), premettere il seguente:*

«01) All'alinea del comma 1, sostituire le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti: "novanta giorni"».

---

**3.7000/5**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, al comma 1, sopprimere i punti 1, 2 e 4.*

---

**3.7000/6**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, al comma 1, sopprimere i numeri 1, 2 e 3.*

---

**3.7000/7**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, al comma 1, sopprimere i numeri 1 e 2.*

---

**3.7000/8**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, al comma 1, sopprimere i punti 1, 3 e 4.*

---

**3.7000/9**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, al comma 1, sopprimere il punto 1.*

---

**3.7000/10**

MINZOLINI, BRUNI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*All'emendamento 3.7000, sopprimere il punto 1).*

---

**3.7000/11**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, al comma 1, capoverso 1,m sopprimere la lettera Oa).*

---

**3.7000/12**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*All'emendamento 3.7000, al punto 1, lettera Oa) sostituire le parole: «Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 2, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

b) all'articolo 1, comma 17, capoverso «Art. 83», comma 7, sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta», con le seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

c) all'articolo 1, comma 20, sostituire le parole: «Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

d) all'articolo 1, comma 21, lettera a), numero «1-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Valle d'Aosta», con le seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

e) al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

f) al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», comma 2, sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

g) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

---

### **3.7000/13**

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire le parole: «100 collegi plurinominali», con le seguenti: «604 collegi».

---

### **3.7000/14**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire le parole: «100 collegi plurinominali», con le seguenti: «604 collegi».

---

**3.7000/15**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «26».*

---

**3.7000/16**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «26».*

---

**3.7000/17**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «27».*

---

**3.7000/18**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «27».*

---

**3.7000/19**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «28».*

---

**3.7000/20**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «28».*

---

**3.7000/21**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «29».*

---

**3.7000/22**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «29».*

---

**3.7000/23**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «30».*

---

**3.7000/24**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «30».*

---



**3.7000/25**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «31».*

---

**3.7000/26**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «31».*

---

**3.7000/27**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «32».*

---

**3.7000/28**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «32».*

---

**3.7000/29**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «33».*

---

**3.7000/30**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «33».*

---

**3.7000/31**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «34».*

---

**3.7000/32**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «34».*

---

**3.7000/33**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «35».*

---

**3.7000/34**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «35».*

---

**3.7000/35**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «36».*

---

**3.7000/36**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «36».*

---

**3.7000/37**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «37».*

---

**3.7000/38**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «37».*

---

**3.7000/39**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la  
parola: «100», con la seguente: «38».*

---

**3.7000/40**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «38».*

---

**3.7000/41**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «39».*

---

**3.7000/42**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «39».*

---

**3.7000/43**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «40».*

---

**3.7000/44**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «40».*

---

**3.7000/45**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «41».*

---

**3.7000/46**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «41».*

---

**3.7000/47**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «42».*

---

**3.7000/48**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «42».*

---

**3.7000/49**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «43».*

---

**3.7000/50**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, al numero 1), capoverso 0a), sostituire la parola: «100», con la seguente: «43».*

---

**3.7000/51**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «44».*

---

**3.7000/52**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «44».*

---

**3.7000/53**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «45».*

---

**3.7000/54**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «45».*

---

**3.7000/55**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «46».*

---

**3.7000/56**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «46».*

---

**3.7000/57**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «47».*

---

**3.7000/58**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «47».*

---

**3.7000/59**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «48».*

---

**3.7000/60**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «48».*

---

**3.7000/61**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «49».*

---

**3.7000/62**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «49».*

---

**3.7000/63**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «50».*

---

**3.7000/64**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «50».*

---



**3.7000/65**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «50».*

---

**3.7000/66**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «51».*

---

**3.7000/67**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «51».*

---

**3.7000/68**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «52».*

---

**3.7000/69**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «52».*

---

**3.7000/70**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «53».*

---

**3.7000/71**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «53».*

---

**3.7000/72**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «54».*

---

**3.7000/73**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «54».*

---

**3.7000/74**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «55».*

---

**3.7000/75**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «55».*

---

**3.7000/76**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «56».*

---

**3.7000/77**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «56».*

---

**3.7000/78**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «57».*

---

**3.7000/79**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «57».*

---

**3.7000/80**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «58».*

---

**3.7000/81**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «58».*

---

**3.7000/82**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «59».*

---

**3.7000/83**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «59».*

---

**3.7000/84**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «60».*

---

**3.7000/85**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «60».*

---

**3.7000/86**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «61».*

---

**3.7000/87**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «61».*

---

**3.7000/88**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «62».*

---

**3.7000/89**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «62».*

---

**3.7000/90**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «63».*

---

**3.7000/91**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «63».*

---

**3.7000/92**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «64».*

---

**3.7000/93**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «64».*

---

**3.7000/94**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «65».*

---

**3.7000/95**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «65».*

---

**3.7000/96**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «66».*

---

**3.7000/97**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «66».*

---

**3.7000/98**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «67».*

---

**3.7000/99**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «67».*

---

**3.7000/100**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «68».*

---

**3.7000/101**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «68».*

---

**3.7000/102**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «69».*

---

**3.7000/103**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «69».*

---

**3.7000/104**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «70».*

---



**3.7000/105**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «70».*

---

**3.7000/106**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «71».*

---

**3.7000/107**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «71».*

---

**3.7000/108**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «72».*

---

**3.7000/109**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «72».*

---

**3.7000/110**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «73».*

---

**3.7000/111**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «73».*

---

**3.7000/112**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «74».*

---

**3.7000/113**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «74».*

---

**3.7000/114**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «75».*

---

**3.7000/115**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «75».*

---

**3.7000/116**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «76».*

---

**3.7000/117**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «76».*

---

**3.7000/118**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «77».*

---

**3.7000/119**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «77».*

---

**3.7000/120**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «78».*

---

**3.7000/121**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «78».*

---

**3.7000/122**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «79».*

---

**3.7000/123**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «79».*

---

**3.7000/124**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «80».*

---

**3.7000/125**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «80».*

---

**3.7000/126**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «81».*

---

**3.7000/127**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «81».*

---

**3.7000/128**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «82».*

---

**3.7000/129**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «82».*

---

**3.7000/130**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «83».*

---

**3.7000/131**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «83».*

---

**3.7000/132**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «84».*

---

**3.7000/133**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «84».*

---

**3.7000/134**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «85».*

---

**3.7000/135**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «85».*

---

**3.7000/136**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «86».*

---

**3.7000/137**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «86».*

---

**3.7000/138**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «87».*

---

**3.7000/139**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «87».*

---

**3.7000/140**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «88».*

---

**3.7000/141**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «88».*

---

**3.7000/142**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «89».*

---

**3.7000/143**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «89».*

---

**3.7000/144**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola:  
«100», con la seguente: «90».*

---



**3.7000/145**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «90».*

---

**3.7000/146**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «91».*

---

**3.7000/147**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «91».*

---

**3.7000/148**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «92».*

---

**3.7000/149**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «92».*

---

**3.7000/150**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.7000, n. 1, capoverso «0a)», sostituire la parola: «100», con la seguente: «93».*

---

**3.700/151**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola: «100» con la seguente «93».*

---

**3.700/152**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola: «100» con la seguente «94».*

---

**3.700/153**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola: «100» con la seguente «94».*

---

**3.700/154**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola: «100» con la seguente «95».*

---

**3.700/155**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «95».*

---

**3.700/156**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «96».*

---

**3.700/157**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «96».*

---

**3.700/158**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «97».*

---

**3.700/159**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «97».*

---

**3.700/160**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «98».*

---

**3.700/161**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «98».*

---

**3.700/162**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «99».*

---

**3.700/163**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a) sostituire la parola:  
«100» con la seguente «99».*

---

**3.700/164**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 1, lettera 0a) sostituire la  
parola: «100» con la seguente «150».*

---

**3.700/165**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 1, lettera 0a) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.700/166**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 1, sopprimere la lettera 0a).*

---

**3.700/167**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a-bis) sopprimere il primo periodo.*

---

**3.700/168**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a-bis) sopprimere il primo periodo.*

---

**3.700/169**

BRUNO

*All'emendamento 3.700, n. 1), capoverso 0a-bis) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.700/170**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, comma 1, capoverso 1, lettera 0a-bis), sopprimere il primo periodo.*

---

**3.700/171**

BRUNO

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 0a-bis), sostituire le parole: «venti per cento», con le seguenti: «trentacinque per cento».*

---

**3.700/172**

BRUNO

*All'emendamento 3.700, capoverso 0a-bis), sostituire le parole: «venti per cento», con le seguenti: «trenta per cento».*

---

**3.700/173**

BRUNO

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 0a-bis), sostituire le parole: «venti per cento», con le seguenti: «venticinque per cento».*

---

**3.700/174**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 0a-bis), sostituire le parole: «venti per cento», con le seguenti: «venticinque per cento».*

---

**3.700/175**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 0a-bis), sostituire le parole: «oltre venti», con le seguenti: «oltre il quindici».*

---

**3.700/176**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 0a-bis), sostituire le parole: «venti per cento», con le seguenti: «dieci per cento».*

---

**3.700/177**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 0a-bis), sopprimere le parole: «in eccesso o».*

---

**3.700/178**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, numero 1, capoverso 1, lettera 0a-bis), sopprimere le parole: «o in difetto».*

---

**3.700/179**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, al comma 1, sopprimere i numeri 2), 3), e 4).*

---

**3.700/180**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, al comma 1, sopprimere il numero 1).*

---

**3.700/181**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*All'emendamento 3.700, al comma 1, sopprimere il punto 2).*

---

**3.700/182**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, sopprimere il numero 2).*

---

**3.700/183**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.700, sopprimere il numero 2).*

---

**3.700/184**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «lettera a)», con le parole: «lettera b)», e sostituire le parole: «lettera b)», con le parole: «lettera a)».*

---

**3.700/185**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, sopprimere i punti 3 e 4.*

---

**3.700/186**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*All'emendamento 3.700, sopprimere il punto 3).*

---



**3.700/187**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, al comma 1, sopprimere il numero 3).*

---

**3.700/188**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, sopprimere il numero 3.*

---

**3.700/189**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*All'emendamento 3.700, sopprimere il numero 3.*

---

**3.700/190**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola da: «e, in subordine», e fino alla fine del periodo.*

---

**3.700/191**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN,  
RUSSO

*All'emendamento 3.700, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinazionali è costituito includendo i comuni o le frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 deibembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e dmodificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71, emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38"».

---

**3.700/192**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.700, al comma 1, sopprimere il numero 4).*

---

**3.700/193**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*All'emendamento 3.700, al comma 1, sopprimere il punto 4).*

---

**3.700/194**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 3.700, sostituire il numero 4 con il seguente: «alla lettera e)» sostituire le parole: «non può essere superiore a 120» con le seguenti: «è pari a 604».*

---

**3.700/195**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 3.700, sostituire il numero 4 con il seguente: «alla lettera e)» sostituire le parole: «non può essere superiore a 120» con le seguenti: «è pari a 604».*

---

**3.7000/196**

BRUNO

*All'emendamento 3.7000, dopo il numero 4), aggiungere la seguente parte consequenziale:*

*«Conseguentemente, sostituire la Tabella A, allegata alla presente legge, con la seguente:*

«TABELLA A

<b>Circoscrizione</b>	<b>Province Ricomprese</b>	<b>Sede ufficio centrale circoscrizionale</b>
1) Piemonte 1	Torino, Novara, Vercelli, Verbanco-Cusio-Ossola, Biella	Torino
2) Piemonte 2	Cuneo, Alessandria, Asti	Cuneo
3) Liguria		Genova
4) Lombardia 1	Milano, Monza e Brianza, Pavia	Milano
5) Lombardia 2	Como, Sondrio, Varese, Lecco	Como
6) Lombardia 3	Brescia, Bergamo, Lodi	Brescia
7) Lombardia 4	Mantova, Cremona	Mantova
8) Trentino-Alto Adige	Trento, Bolzano	Trento
9) Veneto 1	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo	Verona
10) Veneto 2	Venezia, Treviso, Belluno	Venezia
11) Friuli-Venezia Giulia		Trieste
12) Emilia Romagna 1	Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena	Bologna
13) Emilia Romagna 2	Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	Parma
14) Toscana 1	Firenze, Pistoia, Prato	Firenze
15) Toscana 2	Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara	Pisa
16) Toscana 3	Siena, Arezzo, Grosseto	Siena
17) Marche		Ancona
18) Umbria		Perugia
19) Lazio 1	Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone	Latina
20) Lazio 2	Roma	Roma
21) Abruzzo		L'Aquila
22) Molise		Campobasso
23) Campania 1	Salerno, Avellino, Benevento, Caserta	Salerno
24) Campania 2	Napoli	Napoli
25) Puglia 1	Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani	Bari
26) Puglia 2	Lecce, Brindisi, Taranto	Taranto
27) Basilicata		Potenza
28) Calabria		Reggio Calabria
29) Sicilia 1	Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	Catania
30) Sicilia 2	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	Palermo
31) Sardegna		Cagliari

32) Valle d'Aosta		Aosta	».
-------------------	--	-------	----

### 3.7000/197

BRUNO

*All'emendamento 3.7000, dopo il numero 4), aggiungere la seguente parte consequenziale:*

*«Conseguentemente, sostituire la Tabella A, allegata alla presente legge, con la seguente:*

«TABELLA A

Circoscrizione	Province Ricomprese	Sede ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1	Torino	Torino
2) Piemonte 2	Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola	Novara
3) Lombardia 1	Milano, Monza e Brianza	Milano
4) Lombardia 2	Varese, Como, Sondrio, Varese, Lecco, Bergamo, Brescia	Como
5) Lombardia 3	Pavia, Cremona, Mantova, Lodi	Brescia
6) Trentino-Alto Adige		Trento
7) Veneto 1	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo	Verona
8) Veneto 2	Venezia, Treviso, Belluno	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia		Trieste
10) Liguria		Genova
11) Emilia Romagna		Bologna
12) Toscana		Firenze
13) Umbria		Ancona
14) Marche		Perugia
15) Lazio 1	Roma	Roma
16) Lazio 2	Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone	Frosinone
17) Abruzzo		L'Aquila
18) Molise		Campobasso
19) Campania 1	Napoli	Napoli
20) Campania 2	Caserta, Benevento, Avellino, Salerno	Benevento
21) Puglia		Bari
22) Basilicata		Potenza

23) Calabria		Catanzaro
24) Sicilia 1	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	Palermo
25) Sicilia 2	Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna	Catania
26) Sardegna		Cagliari
27) Valle d'Aosta		Aosta

».

### 3.7000/198

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTORROTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CIOTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*All'emendamento 3.7000, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«4-bis) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, della presente legge si applicano dal 1 gennaio 2016. Fino a tale data si applicano le seguenti disposizioni:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni.';

2) all'articolo 84, comma 1, sostituire le parole 'secondo l'ordine di presentazione', con le seguenti: 'secondo il numero delle preferenze ricevute'.

b) al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

'1) all'articolo 13, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni.';

2) all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole 'secondo l'ordine di presentazione', con le seguenti: 'secondo il numero delle preferente ricevute'.

c) al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la tabella *A-bis* è sostituita dalla tabella *A-bis* di cui all'allegato 1 della presente legge. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la tabella *A* è sostituita dalla tabella *A* di cui all'allegato 2 della presente legge".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.»

ALLEGATO 1  
(Articolo 3, comma 4-bis)

Tabella A  
Modello della parte interna della scheda di votazione  
per la elezione della camera dei deputati

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1 _____	10 _____	14 _____	24 _____
2 _____	11 _____	15 _____	
3 _____		16 _____	
4 _____		17 _____	
5 _____	12 _____	18 _____	

6 _____		19 _____	
7 _____	13 _____	20 _____	
8 _____		21 _____	
9 _____		22 _____	
		23 _____	



ALLEGATO 2  
(Articolo 3, comma 4-bis)

Tabella B  
Modello della parte interna della scheda di votazione  
per la elezione del senato della Repubblica

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1 _____	10 _____	14 _____	24 _____
2 _____	11 _____	15 _____	
3 _____		16 _____	
4 _____		17 _____	
5 _____	12 _____	18 _____	

6 _____		19 _____	
7 _____	13 _____	20 _____	
8 _____		21 _____	
9 _____		22 _____	
		23 _____	

**3.7000**

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali;

*0a-bis*) i collegi plurinominali sono istituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione media di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento in eccesso o in difetto»;

2) *invertire l'ordine della lettera a) e della lettera b)*;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera *a)*, il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera *b)* riferito all'estensione territoriale della provincia»;

4) *sopprimere la lettera e)*.

---

### **3.202**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«*0a)* salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 26 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

### **3.203**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«*0a)* salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 27 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.204**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 28 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.205**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 29 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.206**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 30 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.207**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 31 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.208**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 32 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.209**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 33 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.210**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 34 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;».

---

**3.211**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 35 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.212**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 36 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.213**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 37 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.214**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 38 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.215**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 39 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.216**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 40 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.217**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 41 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.218**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 42 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---



**3.219**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 43 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.220**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 44 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.221**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 45 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.222**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 46 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.223**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 47 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.224**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 48 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.225**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 49 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.226**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.227**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 51 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.228**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 52 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.229**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 53 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.230**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 54 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.231**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 55 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.232**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 56 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.233**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 57 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.234**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 58 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.235**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 59 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.236**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 60 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.237**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 61 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.238**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 62 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.239**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 63 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.240**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 64 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.241**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 65 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.242**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 0011957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 66 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---



**3.243**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 67 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.244**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 68 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.245**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 69 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.246**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 70 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.247**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 71 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.248**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 72 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.249**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 73 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.250**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi delParticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per Pelezione della Camera dei deputati sono costituiti 74 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.251**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati s:mo costituiti 75 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.252**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 76 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.253**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 77 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.254**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 78 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.255**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 79 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.256**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 80 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.257**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 81 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.258**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 82 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.259**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 83 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.260**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 84 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.261**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 85 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.262**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 86 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.263**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 87 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.264**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 88 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.265**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 89 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---

**3.266**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 90 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali».

---



**3.267**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 91 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.268**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 92 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.269**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 93 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.270**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 94 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.271**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 95 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.272**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 96 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.273**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentina-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 97 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.274**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 98 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

**3.275**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 99 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale».

---

### 3.276

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), premettere le seguenti:

«*0a*) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

*0a-bis*) i collegi plurinominali sono istituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione media di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento in eccesso o in difetto»;

2) invertire l'ordine della lettera *a*) e della lettera *b*);

3) dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera *a*), il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera *b*) riferito all'estensione territoriale della provinciali;

4) sopprimere la lettera *e*).

---

### 3.26

Giovanni MAURO, Maurizio MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «plurinominale» con la seguente: «uni nominale».*

---

### 3.27

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di norma».*

---

**3.28**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «all'estensione territoriale di una provincia» con le seguenti: «all'area vasta corrispondente il territorio provinciale».*

---

**3.29**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «all'estensione territoriale di una regione».*

---

**3.30**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «all'estensione territoriale di una area vasta con popolazione residente di 100 mila persone».*

---

**3.31**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «all'estensione territoriale di una area vasta con popolazione residente di 200 mila persone».*

---

**3.32**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «all'estensione territoriale di una area vasta con popolazione residente di 300 mila persone».*

---

**3.33**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: « , o è determinato per accorpamento di province diverse».*

---

**3.34**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLANO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «accorpamento» con le seguenti: «unificazione».*

---

**3.35**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLANO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «accorpamento» con le seguenti: «riunione».*

---

**3.36**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLANO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a), la parola: «accorpamento» è sostituita dalla parola: «unione».*

---

**3.37**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLANO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a), la parola: «accorpamento» è sostituita dalla parola: «fusione».*

---

**3.38**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLANO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «i comuni compresi in altra provincia».*

---

**3.39**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e e).*

---

**3.40**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettera b) e c).*

---

**3.41**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettera b) e d).*

---

**3.42**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettera b) e e).*

---

**3.43**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**3.44**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico culturali».*

---

**3.45**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «della sua omogeneità economico-sociale».*

---

**3.46**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera b), le parole: «omogeneità economico-sociale», sono sostituite dalle parole: «somiglianza della situazione economica e affinità sociale».*

---

**3.47**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «economico-sociale», sono inserite le seguenti: «dotate di adeguate infrastrutture di collegamento».*

---

**3.48**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «delle caratteristiche storico culturali».*

---



**3.49**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera b), le parole: «caratteristiche storico-culturali», sono sostituite dalle parole: «elementi distintivi della storia e della cultura».*

---

**3.50**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera b), le parole: «caratteristiche storico-culturali», sono sostituite dalle seguenti: «particolarità relative alla sua cultura e alla sua storia».*

---

**3.51**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «storico».*

---

**3.52**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «culturali».*

---

**3.53**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle caratteristiche storico-culturali», aggiungere le seguenti: «religiose».*

---

**3.54**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di norma».*

---

**3.55**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non possono dividere il territorio comunale».*

---

**3.56**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «dividere» con la seguente: «suddividere».*

---

**3.57**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «comprendano», con la seguente: «racchiudano».*

---

**3.58**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.59**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «suddiviso», con la seguente: «frazionato».*

---

**3.60**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «l'accorpamento», con la seguente: «l'unione».*

---

**3.61**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 1, lettera b), la parola: «accorpamento», è sostituita dalla seguenti: «fusione».*

---

**3.62**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera».*

---

**3.63**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi».*

---

**3.64**

CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e).*

---

**3.65**

CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).*

---

**3.66**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere le lettere c) e e).*

---

**3.67**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**3.68**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma sostituire le parole da: «otto collegi» a: «circoscrizione provinciale» con le seguenti: «due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano».*

---

**3.69**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».*

---

**3.70**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».*

---

**3.71**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».*

---

**3.72**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».*

---

**3.73**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».*

---

**3.74**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere le lettera d) e e).*

---

**3.75**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**3.277**

RUSSO, FASIOLO, BATTISTA, PALERMO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

---

**3.278**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito includendo i comuni o le frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71, emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.».*

---

**3.77**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «linguistiche».*

---

**3.78**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**3.279**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «non può essere superiore a 120,» con le seguenti: «non potranno essere inferiori a 75 e superiori a 100».*

---

**3.80**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «120», con la seguente: «140».*

---

**3.81**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «superiore a 120», con le seguenti: «superiore a 130».*

---

**3.82**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1 lettera e) sostituire il numero: «120» con il numero: «125».*

---

**3.83**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «superiore», con la seguente: «inferiore».*

---

**3.84**

MARAN, SUSTA

*Al comma 1, lettera e) le parole: «non può essere superiore a 120.» sono sostituite dalle parole: «non potranno essere inferiori a 75 e superiori a 100».*

---

**3.85**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, lettera e) sostituire la parole: «120» con la seguente:  
«26».*

*Conseguentemente sopprimere la Tabella A.*

---

**3.86**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**3.87**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

---

**3.88**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.89**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.90**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «si avvale di una Commissione  
composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la pre-*



siede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### **3.91**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da».

---

### **3.92**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti:* «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che lo presiede, e da q̄i esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### **3.93**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti:* «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che lo presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### **3.94**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la pre-

siede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti*: «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato di concerto dal Presidente della camera dei deputati e dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### 3.95

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole*: «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti*: «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che lo presiede, e da cinque professori universitari di diritto Costituzionale attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### 3.96

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole*: «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti*: «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal preside di facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Milano, che lo presiede, e da cinque professori universitari di diritto Costituzionale attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### 3.97

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole*: «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti*: «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal preside di facoltà di giurisprudenza della Università degli studi de La Sapienza, che lo presiede, e

da cinque professori universitari di diritto Costituzionale attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### 3.98

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti:* «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal preside di facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Bologna, che lo presiede, e da cinque professori universitari di diritto Costituzionale attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### 3.99

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti:* «si avvale di un Gruppo di lavoro coordinato dal preside di facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Bari Aldo Moro, che lo presiede, e da cinque professori universitari di diritto Costituzionale attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

### 3.100

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi» *con le seguenti:* «si avvale di un Gruppo di saggi e da cinque professori universitari di diritto Costituzionale attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».

---

**3.101**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2 dopo le parole: «si avvale» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente Stato regioni».*

---

**3.102**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, la parola: «commissione» è sostituita dalla parola: «comitato».*

---

**3.103**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, la parola: «commissione» è sostituita dalle seguenti: «gruppo di funzionari».*

---

**3.104**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, la parola: «commissione» è sostituita dalla parola: «delegazione».*

---

**3.105**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede,».*

---

**3.106**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi».*

---

**3.107**

DE PETRIS

*Al comma 2 sostituire le parole: «dieci esperti» con le seguenti: «dodici esperti di cui sei donne e sei uomini» e sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «20.000 euro».*

---

**3.108**

DE PETRIS

*Al comma 2 sostituire le parole: «dieci esperti» con le seguenti: «dodici esperti, di cui sei uomini e sei donne».*

---

**3.109**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «dieci esperti» sono sostituite dalle parole: «quindici specialisti».*

---

**3.110**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «dieci esperti» sono sostituite dalle parole: «nove specialisti».*

---

**3.111**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «dieci esperti» sono sostituite dalle parole: «otto specialisti».*

---

**3.112**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «dieci esperti» sono sostituite dalle parole: «sette specialisti».*

---

**3.113**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «dieci esperti» sono sostituite dalle parole: «sei specialisti».*

---

**3.114**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «dieci esperti» sono sostituite dalle parole: «cinque specialisti».*

---

### 3.115

DE PETRIS

*Al comma 2 sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 500 mila euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».*

---

### 3.116

DE PETRIS

*Al comma 2 sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 200 mila euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

### 3.117

DE PETRIS

*Al comma 2 sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse, a legislazione vigente, della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**3.118**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «senza gravami aggiuntivi per la spesa pubblica».*

---

**3.119**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle parole: «senza ulteriori spese'aggiuntive».*

---

**3.120**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 2, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle parole: «senza oneri per la spesa pubblica».*

---

**3.121**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi».*

---

**3.122**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---



**3.123**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.124**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.125**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».*

---

**3.126**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trentacinque».*

---

**3.127**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trenta».*

---

**3.401**

FORNARO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TURANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «quindici giorni» con le parole: «trenta giorni».*

---

**3.129**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 3, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».*

---

**3.130**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 3, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».*

---

**3.131**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, la parola: «quindici» è sostituita dalla parola: «venti».*

---

**3.132**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, la parola: «quindici» è sostituita dalla parola: «sedici».*

---

**3.133**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, la parola: «quindici» è sostituita dalla parola: «dieci».*

---

**3.134**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «contemporaneamente alla» con: «prima della».*

---

**3.135**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 3, sostituire la parola: «contemporaneamente» con la seguente: «nel contempo».*

---

**3.136**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, le parole: «adeguata motivazione» sono sostituite dalle parole: «appropriato motivo».*

---

**3.137**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, le parole: «adeguata motivazione» sono sostituite dalle parole: «opportuna giustificazione».*

---

**3.138**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 3, le parole: «adeguata motivazione» sono sostituite dalle parole: «appropriata spiegazione».*

---

**3.139**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 3, sostituire la parola: «motivazione» con la seguente: «giustificazione».*

---

**3.140**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.141**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.142**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Sostituire il comma 4 con: «Non è possibile prescindere dal parere, a meno che le Commissioni competenti non autorizzino una deroga».*

---

**3.143**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente: «Non si può prescindere dal parere di cui al comma 3».*

---

**3.144**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

*Al comma 4, sostituire le parole: «qualora non sia espresso entro i termini assegnati» con le parole: «solo con apposita autorizzazione da parte delle Commissioni competenti».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G3.200**

DEL BARBA

Il Senato della Repubblica,  
premessò che:

la delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinomiali prevede espressamente all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), quali principi e criteri direttivi la garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali e di continuità del territorio di ciascun collegio;

considerato che,

la legge 7 aprile 2014, n. 56, riconosce la specificità delle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri e assegna loro forme particolari di autonomia;

al fine di salvaguardare l'omogeneità economico-sociale e le caratteristiche storico-culturali di tali territori occorre evitare che vengano aggregati all'interno di collegi plurinomiali particolarmente estesi in termini di popolazione;

tenuto conto che,

in ragione delle peculiarità di tali omogeneità e caratteristiche ai territori della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia sono stati attribuiti particolari forme di rappresentanza tali da non ledere le loro prerogative costituzionali nonché le loro caratteristiche territoriali;

le caratteristiche dei territori delle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri hanno numerosi punti di analogia e di similitudine con tali territori,

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega per la determinazione dei collegi plurinominali a salvaguardare le peculiarità dei territori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza sia della loro specificità montana, che dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali di tali territori.

---

### **G3.201**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, SOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1385, recante disposizioni in materia elettorale, già approvato dalla Camera dei deputati,

considerato che:

il sistema elettorale delineato si basa sull'articolazione del territorio nazionale in collegi plurinominali, che – ai sensi dell'articolo 1, comma 3 – eleggono da tre a sei deputati;

l'articolo 3, contiene inoltre una delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali che costituiscono una delle caratteristiche del nuovo sistema elettorale. La determinazione consisterebbe, dunque, nel numero dei collegi e, segnatamente nella loro perimetrazione, elementi tali da poter influire notevolmente sugli effetti del sistema elettorale individuato;

il criterio demografico – relativo alla quantità di popolazione espressa dal collegio – non sembra emergere tra i criteri adottati dalla norma in esame. Il criterio sarebbe in effetti non agevolmente compatibile con quello del riferimento normalmente provinciale, considerato lo scarto esistente tra la popolazione delle circa 100 province italiane. Se, da una parte, tale circostanza potrebbe essere ritenuta contrastante con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto (art. 48, comma secondo Cost.), dall'altra l'esito politico generale delle elezioni è nettamente condizionato dalla conformazione dei singoli collegi provinciali, che determinano, peraltro, le persone fisiche elette nelle liste;

la perimetrazione dei collegi – ancorché concretamente fattibile con lo strumento del decreto legislativo, ad opera del Governo – deve necessariamente costituire patrimonio informativo da parte del Parlamento delegante, data l'estrema rilevanza della questione,

impegna il Governo:

a voler fornire al Parlamento, prima dell'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto, la determinazione dei collegi di cui all'articolo 3.

---

### **G3.202**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge in esame reca modifiche alle disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

l'articolo 3 del medesimo disegno di legge reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali, secondo cui il governo dovrà adottare un decreto legislativo con riferimento alle circoscrizioni di cui alla Tabella dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 (TULE), tabella che viene contestualmente modificata con quella allegata all'A.S. 1385 in esame e che fa coincidere le circoscrizioni con le venti regioni italiane.

In particolare, la lettera *d*) del comma 1 prevede che, nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia, uno dei collegi debba essere costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la quale contiene disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

---

## **EMENDAMENTI**

### **3.0.2**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni)*

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito



denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", sono sostituiti dai seguenti:

"2. Quando a una regione, ai sensi del comma 1, sono attribuiti almeno quindici seggi, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni individuate nelle circoscrizioni elettorali previste dalla legge elettorale per la Camera dei deputati, senza tenere conto, per le circoscrizioni metropolitane, delle ulteriori divisioni in ripartizioni ivi previste.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.

4. Ai fini del comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora siano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del citato comma 4, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1".

### **Art. 3-ter.**

#### *(Presentazione delle liste)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 300 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In ogni caso, le sottoscrizioni non possono essere inferiori a 600. Le sottoscrizioni non possono essere

superiori di 500 al numero minimo previsto dal primo periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare".

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

### **Art. 3-*quater*.**

*(Ordine delle liste e dei candidati e stampa delle schede e dei manifesti)*

1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – *I*. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

*a)* stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;

*b)* comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

*c)* procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione, recanti i contrassegni delle liste e i rispettivi elenchi di candidati. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di preferenza;

3) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione; i sindaci ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

3. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella *B-quater* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella *B-quater* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione, in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma *2-bis* dell'articolo 9, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella regione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma della lettera *a*) del comma 1, il cognome e il nome di un candidato della lista.

4. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle *B-bis* e *B-ter* allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella *B-quater* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello maiuscolo la scritta 'COGNOME E NOME'. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni nelle quali sono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.

5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

6. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

7. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca".

**Art. 3-quinquies.**

*(Voto dei rappresentanti di lista)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione".

**Art. 3-sexies.**

*(Modalità di espressione del voto)*

1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2. L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.

3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere il voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista scelta. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere la penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intende penalizzare.

4. Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intende preferire.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.

7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla".

**Art. 3-septies.**

*(Significato e validità del voto)*

1. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 16, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.

5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

6. Tutti [ voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle".

**Art. 3-octies.**

*(Determinazione delle cifre elettorali)*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle sin-

gole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

*b)* determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a)*;

*c)* determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

*d)* determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato.

## 2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

*a)* determina le cifre elettorali regionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della regione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella regione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

*b)* determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della regione e le cifre elettorali regionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a)*;

*c)* determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato".

### **Art. 3-nonies.**

#### *(Distribuzione dei seggi tra le liste)*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – *1.* Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in

quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

*a)* individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

*b)* calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera *a)*;

*c)* divide il risultato della somma di cui alla lettera *b)* per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione ai sensi dell'articolo 1;

*d)* per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* trascurandone la parte decimale e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

*e)* qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

*f)* per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individuale liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

*a)* sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto i

*b)* qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella mede-

sima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto restoi

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nelle altre ripartizioni nelle quali questa ha i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista".

### **Art. 3-decies.**

*(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise)*

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

### **Art. 3-undecies.**

*(Esaurimento dei candidati di una lista)*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:



"Art. 19. – *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

*a)* se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

*b)* se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che ha esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni".

### **Art. 3-duodecies.**

*(Elezioni suppletive)*

1. Al titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 19-bis. – *1.* Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o di una ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di inleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni".

**Art. 3-terdecies.**

*(Abrogazione delle disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale)*

1. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

**Art. 3-quaterdecies.**

*(Sostituzione delle tabelle)*

1. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis, B-ter e B-quater di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge».

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE PARITAZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

### ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente




#### VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare un candidato della lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome  
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/10 di voto la lista che hai scelto)

COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME





MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

### ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente



#### VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome  
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/16 di voto la lista che hai scelto)

COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME  
COGNOME E NOME




Tabella B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI

**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
del.....  
(data dell'elezione)  
REGIONE  
.....

**SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**  
.....

**BOLLO DELLA SEZIONE**

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
del.....  
(data dell'elezione)  
REGIONE  
RIPARTIZIONE

SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE  
.....  
BOLLO DELLA SEZIONE

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE PARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**VOTO DI PREFERENZA**

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e nome

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, NELLE REGIONI E NELLE PARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

### ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_



Tabella B-ter

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI

**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
del.....  
(data dell'elezione)  
**REGIONE**  
.....

**SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**  
.....

**BOILLO DELLA SEZIONE**

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
del.....

/ (data dell'elezione)  
REGIONE .....

RIPARTIZIONE .....

.....

SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA

FIRMA DELLO SCRUTATORE .....

BOLLO DELLA SEZIONE

## ISTRUZIONI

*Istruzioni per l'espressione del voto di lista nelle circoscrizioni o ripartizioni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):*

### VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

*Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):*

### VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare un candidato dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome

(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

*Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):*

### VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome (La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

*Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):*

### VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

*Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):*

### VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome.

---

### 3.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni.";

*b)* all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole "secondo l'ordine di presentazione", con le seguenti: "secondo il numero delle preferenze ricevute".

#### **Art. 3-ter.**

*(Modifiche alla tabella A del Decreto legislativo n. 533 del 1993)*

1. Al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 della presente legge».

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1 _____	10 _____	14 _____	24 _____
2 _____	11 _____	15 _____	
3 _____		16 _____	
4 _____		17 _____	
5 _____	12 _____	18 _____	

6 _____		19 _____	
7 _____	13 _____	20 _____	
8 _____		21 _____	
9 _____		22 _____	
		23 _____	

### 3.0.3

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"1. Il Senato della Repubblica, organo di garanzia costituzionale che esercita in via esclusiva la funzione di controllo dell'operato del Governo e della Pubblica amministrazione, è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale puro. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i 150 seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 1», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo».*

---

### 3.0.4

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"1. Il Senato della Repubblica, organo di garanzia costituzionale che esercita in via esclusiva la funzione di controllo dell'operato del Governo e della Pubblica amministrazione, è eletto su base regionale, contestualmente con il rinnovo dei Consigli regionali, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale puro. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i 150 seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo».*

---

### 3.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale";

b) all'articolo 9, al comma 4 dopo le parole: "presentati secondo un determinato ordine", inserire le seguenti: "e alternati per genere";

c) sostituire l'articolo 14 con il seguente: "14. Il voto per la lista si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e la scelta dei candidati, distinti per genere, si esprime scrivendo il cognome



dei candidati negli spazi previsti nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta";

d) sostituire l'articolo 16 con il seguente: "16. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) individua quindi le singole liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi".

e) sostituire l'articolo 17 con il seguente: "Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, a dividere la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine determinato dal conteggio delle preferenze ottenute dai singoli candidati";

f) all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: "di lista" con le seguenti: "determinato dal numero di preferenze ottenute", e sopprimere il comma 2».

---

### 3.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1 dell'articolo 3, è sostituito dal presente:

"1. Nel sito *internet* di ogni comune deve essere possibile inviare per via telematica la domanda di essere inserito nell'albo degli scrutatori del comune, e comunque dal mese di settembre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretori o del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a fame apposita domanda entro il mese di novembre. Gli interessati possono anche attraverso il sito *internet* del comune di appartenenza chiedere di essere inseriti nell'albo degli scrutatori.

al comma 4 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente periodo:

"L'albo deve essere sempre accessibile sul sito *internet* del comune".

Alla lettera *a*) comma 1, dell'articolo 6, sostituire la parola: "scegliendoli" con "sorteggiandoli"».

*Conseguentemente, abrogare il comma 2, ai maggiori oneri valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per la costituzione e la gestione dell'albo on line degli scrutatori si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

### 3.0.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

#### «Art.3-bis.

*(Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati*).  
— 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo"».

---

### 3.0.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare)*

1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera"».

---

### 3.0.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di durata dell'incandidabilità)*

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'incandidabilità alla carica di deputato e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua";

b) il comma 3 è abrogato».

---

### **3.0.12**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Propaganda elettorale e spese)*

1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse».

---

### **3.0.13**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Obblighi dei candidati alle elezioni primarie)*

1. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

---

### 3.0.14

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire seguenti:*

#### «Art. 3-bis.

*(Elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione)*

1. Entro centocinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al centocinquantunesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantunesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le consultazioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione non sono obbligatorie.

2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale centrale nazionale stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali del partito politici o delle coalizioni dei partiti.

4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono contestualmente in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione del contrassegno.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi della forza politica o della coalizione.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;

d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista o coalizione qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al compito dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 3.0.15

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire seguenti:*

#### **Art. 3-bis.**

*(Elezioni primarie a livello regionale)*

1. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.

2. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti mediante le elezioni primarie».

---

### 3.0.16

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire seguenti:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Elezioni primarie a livello comunale)*

1. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco. 3. L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati

alla carica di sindaco, in conformità a princìpi e criteri direttivi conformi ai criteri di cui articolo 6, comma 3, opportunamente adeguati.

5. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette organizzate secondo le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.

6. In tutti i comuni i partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

7. I partiti politici o le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggioranza degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento».

---

### 3.0.17

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Obblighi dei candidati alle elezioni primarie)*

1. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:

a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colpo si, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012. n. 235;

b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive».

---



### 3.0.18

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Elezioni primarie per la selezione dei candidati nella quota uninominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*

1. Entro centoventi giorni dalle elezioni l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per i candidati in ciascun collegio della quota uninominale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'indizione viene effettuata contestualmente al decreto di scioglimento delle Camere.

2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine è ridotto a tre giorni.

3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni dei partiti.

4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono in tutti i collegi uninominali in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le elezioni primarie si tengono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente il voto.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi del partito politico o della coalizione di partiti.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

*b)* prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

*c)* definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in

particolare, come condizione primaria un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto d'interessi:

a) ad alienare o a sottoporre a *blind trust* ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di pubblico servizio ovvero di licenze televisive o radiotelevisive ovvero di testate editoriali;

b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a dismettere o a costituire in *blind trust* le attività che comportano un conflitto di interessi;

c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi o lavori pubblici o privati dei membri del Governo».

---

### 3.0.19

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:*

#### «Art. 3-bis.

*(Elezioni primarie a livello regionale)*

1. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è af-

fidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.

2. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti mediante le elezioni primarie.

### **Art. 3-ter.**

#### *(Elezioni primarie a livello comunale)*

1. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco.

3. L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di sindaco, in conformità a principi e criteri direttivi conformi ai criteri di cui articolo 6, comma 3, opportunamente adeguati.

5. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette organizzate secondo le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.

6. In tutti i comuni i partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

7. I partiti politici o le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggioranza degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento.

#### **Art. 3-*quater*.**

*(Propaganda elettorale e spese)*

1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

#### **Art. 3-*quinquies*.**

*(Obblighi dei candidati alle elezioni primarie)*

1. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:

*a)* possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

*b)* comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive».

---

### 3.0.20

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire seguenti:*

#### «Art. 3-bis.

*(Elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione)*

1. Entro centocinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al centocinquantunesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantunesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le consultazioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione non sono obbligatorie.

2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale centrale nazionale stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali del partito politici o delle coalizioni dei partiti.

4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono contestualmente in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione del contrassegno.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi della forza politica o della coalizione.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;

d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista o coalizione qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al compito dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Art. 3-ter.**

*(Elezioni primarie per la selezione dei candidati nella quota uninominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)*

1. Entro centoventi giorni dalle elezioni l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per i candidati in ciascun collegio della quota uninominale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'indizione viene effettuata contestualmente al decreto di scioglimento delle Camere.

2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine è ridotto a tre giorni.

3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni dei partiti.

4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono in tutti i collegi uninominali in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le elezioni primarie si tengono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente il voto.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi del partito politico o della coalizione di partiti.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto d'interessi:

a) ad alienare o a sottoporre a *blind trust* ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di pubblico servizio ovvero di licenze televisive o radiotelevisive ovvero di testate editoriali;

b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a di smettere o a costituire in *blind trust* le attività che comportano un conflitto di interessi;

c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004. n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi o lavori pubblici o privati dei membri del Governo.

**Art. 3-quater.**

*(Elezioni primarie a livello regionale).*

1. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.

2. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine pre-stabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti mediante le elezioni primarie.



**Art. 3-quinquies.**

*(Elezioni primarie a livello comunale)*

1. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco. 3. L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di sindaco, in conformità a principi e criteri direttivi conformi ai criteri di cui articolo 6, comma 3, opportunamente adeguati.

5. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette organizzate secondo le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.

6. In tutti i comuni i partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

7. I partiti politici o le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento.

**Art. 3-sexies.**

*(Propaganda elettorale e spese)*

1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

**Art. 3-septies.**

*(Obblighi dei candidati alle elezioni primarie)*

1. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:

a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive».

---

**3.0.21**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Coperture finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, relativamente alla previsione del turno di ballottaggio, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.0.22

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Coperture finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, relativamente alla previsione del turno di ballottaggio, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.0.23

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Coperture finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, relativamente alla previsione del turno di ballottaggio, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **3.0.24**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Coperture finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, relativamente alla previsione del turno di ballottaggio, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **3.0.215**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.3-bis.**

*(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53,  
in materia di autenticazione delle sottoscrizioni)*

1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Sono altresì competenti ad eseguire [e autenticazioni di cui al presente comma i parlamentari nazionali e i consiglieri regionali che comunicano la propria disponibilità ai presidenti delle rispettive assemblee";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I consiglieri comunali che hanno comunicato la propria disponibilità al Sindaco sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, anche al di fuori del proprio territorio

comunale di competenza, previa comunicazione al Sindaco del territorio presso il quale eseguono l'autenticazione"».

---

### **3.0.216**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Delega al governo per la raccolta delle sottoscrizioni in forma telematica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo volto a disciplinare la raccolta anche in via telematica delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, dei singoli candidati, nonché delle liste circoscrizionali.

2. decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione».

---

### 3.0.217

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche alle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali)*

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *1.* Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

*a)* al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

*b)* alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente che versano in situazione di svantaggio economico, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.

4. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

5. La nomina è notificata agli Interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni"».

---

### **3.0.218**

RAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso;
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole "alle modalità di voto per corrispondenza e" sono soppresse;
- c) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'esercizio del diritto di voto è esercitato dagli aventi diritto presso ogni sede consolare o diplomatica e, nelle città con un numero di votanti non inferiore a 3.000 prive di sede consolare, presso strutture appositamente individuate ed autorizzate dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Interno.";
- d) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i candidati devono essere cittadini italiani residenti all'estero nella relativa ripartizione da almeno 3 anni";
- e) all'articolo 12, i commi da 2 a 8 sono soppresi;
- f) all'articolo 13 le seguenti parole sono soppresse: "inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero";
- g) all'articolo 14, i commi da 2 a 5 sono soppresi;
- h) all'articolo 18, comma 1 il secondo periodo è soppresso;
- i) all'articolo 18, il comma 2 è soppresso;
- l) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) è soppressa; m) all'articolo 19, il comma 3 è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge" sono soppresse;
- b) all'articolo 8, il comma 1 è soppresso;
- c) all'articolo 8, comma 8, le parole: "e le modalità di voto per corrispondenza" sono soppresse;
- d) all'articolo 9, il comma 5 è soppresso;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione." sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella relativa ripartizione da almeno 3 anni.";

f) all'articolo 14, i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;

g) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "per corrispondenza di cui alla legge," sono soppresse e al comma 3 sono soppresse le parole: "Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.";

h) all'articolo 17, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto sono ammessi al voto se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.";

i) all'articolo 18, sopprimere il comma 2;

l) all'articolo 19, comma 2, le parole: "cinquemila elettori" sono sostituite con: "tremila elettori"».

---

### 3.0.219

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi in qualsiasi ripartizione. Se residenti all'estero, i candidati possono presentarsi solo nella ripartizione nella quale sono elettori."».

---



**3.0.404**

SPOSETTI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«All'articolo 3, comma 1 decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, sopprimere le seguenti parole: "che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto"».

---

**3.0.213**

D'ADDA, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI, PAOLETTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

*Dopo l'articolo 3, «Aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizione finale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2016 si applica la disciplina elettorale già vigente alla medesima data, come modificata e integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.26**

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 4.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione, che introduce il superamento del sistema del bicameralismo perfetto con la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie locali, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione dell'attuale forma di Governo.

2. Nelle more della completa definizione della riforma di cui al comma precedente la Camera dei Deputati è eletta secondo le disposizioni

di cui al successivo articolo 4-*bis* e il Senato della Repubblica è eletto secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4-*ter*.

**Art. 4-*bis*.**

(*Elezione Camera*)

1. L'articolo 1, 2, 3, e 4 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

**"Art. 1.**

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale. Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente.

**Art. 2.**

1. I Collegi sono così individuati:

65. *Torino* (Torino, Novara, Vercelli);
66. *Cuneo* (Cuneo, Alessandria, Asti);
67. *Genova* (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);
68. *Milano* (Milano, Pavia);
69. *Como* (Como, Sondrio, Varese);
70. *Brescia* (Brescia, Bergamo);
71. *Mantova* (Mantova, Cremona);
72. *Trento* (Trento, Bolzano);
73. *Verona* (Verona, Padova, Vicenza, Rovigo);
74. *Venezia* (Venezia, Treviso);
75. *Udine* (Udine, Belluno, Gorizia);
76. *Bologna* (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì);
77. *Parma* (Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia);
78. *Firenze* (Firenze, Pistoia);
79. *Pisa* (Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara);
80. *Siena* (Siena, Arezzo, Grosseto);
81. *Ancona* (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno);
82. *Perugia* (Perugia, Terni, Rieti);
83. *Roma* (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone);
84. *L'Aquila* (Aquila, Pescara, Chieti, Teramo);
85. *Campobasso* (Campobasso, Isernia);
86. *Napoli* (Napoli, Caserta);
87. *Benevento* (Benevento, Avellino, Salerno);

88. *Bari* (Bari, Foggia);
89. *Lecce* (Lecce, Brindisi, Taranto);
90. *Potenza* (Potenza, Matera);
91. *Catanzaro* (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria);
92. *Catania* (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna);
93. *Palermo* (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta);
94. *Cagliari* (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano);
95. *Valle d'Aosta* (Aosta);
96. *Trieste* (Trieste).

Il presente articolo si applica anche ai Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali formano il XXXII Collegio. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio Val d'Aosta' è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

### **Art. 3.**

1. L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al presente legge, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

### **Art. 4.**

1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge".

### **Art. 4-ter.**

*(Elezione Senato della Repubblica)*

1. L'articolo 1, 2, 3, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 sono sostituiti dai seguenti:

### **"Art. 1.**

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente articolo. Il numero dei senatori spettante a cia-

scuna Regione è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2014, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

## **Art. 2.**

1. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti circoscrizioni:

- 21) *Piemonte*;
- 22) *Valle D'Aosta*;
- 23) *Lombardia*;
- 24) *Trentino-Alto Adige*;
- 25) *Veneto*;
- 26) *Friuli- Venezia Giulia*;
- 27) *Liguria*;
- 28) *Emilia-Romagna*;
- 29) *Toscana*;
- 30) *Umbria*;
- 31) *Marche*;
- 32) *Lazio*;
- 33) *Abruzzo*;
- 34) *Molise*;
- 35) *Campania*;
- 36) *Puglia*;
- 37) *Basilicata*;
- 38) *Calabria*;
- 39) *Sicilia*;
- 40) *Sardegna*.

## **Art. 3.**

1. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verificano prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi. Qualora si verificano cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione. Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi".

**Art. 4-*quater*.**

*(Disposizioni finali)*

1. Sono espressamente abrogate la legge n. 270 del 21 dicembre 2005, il decreto legislativo n. 533 del 1993, e la legge L. 4 agosto 1993, n. 277 e la LEGGE 4 agosto 1993, n. 276, il D.P.R. 2 aprile 2003, n.104 e L. 27 dicembre 2001, n. 459».

---

**3.0.31**

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 4.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.

2. Nelle more della completa definizione della riforma di cui al comma precedente la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4-*bis* e il Senato della Repubblica è eletto secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4-*ter*.

**Art. 4-*bis*.**

*(Elezione Camera)*

1. L'articolo 1, 2, 3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale. Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente".

Art. 2. – I Collegi sono così individuati:

1. Torino (Torino, Novara, Vercelli);
2. Cuneo (Cuneo, Alessandria, Asti);

3. Genova (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);
4. Milano (Milano, Pavia);
5. Como (Como, Sondrio, Varese);
6. Brescia (Brescia, Bergamo);
7. Mantova (Mantova, Cremona);
8. Trento (Trento, Bolzano);
9. Verona (Verona, Padova, Vicenza, Rovigo);
10. Venezia (Venezia, Treviso);
11. Udine (Udine, Belluno, Gorizia);
12. Bologna (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì);
13. Parma (Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia);
14. Firenze (Firenze, Pistoia);
15. Pisa (Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara);
16. Siena (Siena, Arezzo, Grosseto);
17. Ancona (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno);
18. Perugia (Perugia, Terni, Rieti);
19. Roma (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone);
20. L'Aquila (Aquila, Pescara, Chieti, Teramo);
21. Campobasso (Campobasso, Isernia);
22. Napoli (Napoli, Caserta);
23. Benevento (Benevento, Avellino, Salerno);
24. Bari (Bari, Foggia);
25. Lecce (Lecce, Brindisi, Taranto);
26. Potenza (Potenza, Matera);
27. Catanzaro (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria);
28. Catania (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna);
29. Palermo (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta);
30. Cagliari (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano);
31. Valle d'Aosta (Aosta);
32. Trieste (Trieste).

Il presente articolo si applica anche ai Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali formano il XXXII Collegio. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Art. 3. – L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 4. – L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge".

**Art. 4-ter.**

*(Elezioni Senato della Repubblica)*

L'articolo 1, 2, 3, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 sono sostituiti dai seguenti:

Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente articolo. Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2014, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2. – In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti circoscrizioni:

- 1) Piemonte;
- 2) Valle D'Aosta;
- 3) Lombardia;
- 4) Trentino-Alto Adige;
- 5) Veneto;
- 6) Friuli- Venezia Giulia;
- 7) Liguria;
- 8) Emilia-Romagna;
- 9) Toscana;
- 10) Umbria;
- 11) Marche;
- 12) Lazio;
- 13) Abruzzo;
- 14) Molise;
- 15) Campania;
- 16) Puglia;
- 17) Basilicata;
- 18) Calabria;
- 19) Sicilia;
- 20) Sardegna.

Art. 3. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verificano prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi. Qualora si verificano cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi".

**Art. 4-quater.**

*(Disposizioni finali)*

Sono espressamente abrogate la legge n. 270 del 21 dicembre 2005, il decreto legislativo n. 533 del 199, e la legge 4 agosto 1993, n. 277 e la legge 4 agosto 1993, n. 276, il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 e legge 27 dicembre 2001, n. 459».

---

**3.0.27**

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Norma transitoria)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione, che introduce il superamento del sistema del bicameralismo perfetto con la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie locali, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione dell'attuale forma di Governo».

---

**3.0.32**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data di insediamento della prima legislatura successiva a quella in corso».

---



### 3.0.33

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso».

---

### 3.0.34

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della Legislatura successiva a quella in corso.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.35**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della Legislatura successiva a quella in corso.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.36**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della Legislatura successiva a quella in corso.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.37**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso».

---

**3.0.38**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della Legislatura successiva a quella in corso».

---

**3.0.39**

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere

dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso».

---

**3.0.200**

MINZOLINI, BRUNI, ZIZZA, D'AMBROSIO, LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre quarantadue mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.201**

MINZOLINI, BRUNI, ZIZZA, D'AMBROSIO, LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre quaranta mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.42**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.44**

MINZOLINI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.45**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.46**

MINZOLINI, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.47**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.48**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.49**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.50**

MINZOLINI, ARACRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis..**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.51**

MINZOLINI, IURLARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis..**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 26 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.52**

MINZOLINI, ARACRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis..**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.53**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.54**

MINZOLINI, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---



**3.0.55**

MINZOLINI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.56**

MINZOLINI, IURLARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.57**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.58**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.59**

MINZOLINI, PIGNOCELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 24 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.60**

MINZOLINI, IURLARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.61**

MINZOLINI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.62**

MINZOLINI, PIGNOCELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.63**

MINZOLINI, ARACRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.64**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.65**

MINZOLINI, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.66**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.67**

MINZOLINI, EVA LONGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 22 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.68**

MINZOLINI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.69**

MINZOLINI, IURLARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.70**

MINZOLINI, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.71**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.72**

MINZOLINI, ARACRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.73**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.74**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.75**

MINZOLINI, EVA LONGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre 20 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.76**

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 4.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nelle more della completa definizione della riforma di cui al comma precedente la Camera dei Deputati è eletta secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4-bis e il Senato della Repubblica è eletto secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4-ter.

**"Art. 4-bis.**

*(Elezione Camera)*

L'articolo 1,2,3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

'Art. 1. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale. Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente'.

Art. 2. – I Collegi sono così individuati:

33. *Torino* (Torino, Novara, Vercelli);
34. *Cuneo* (Cuneo, Alessandria, Asti);
35. *Genova* (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);
36. *Milano* (Milano, Pavia);
37. *Como* (Como, Sondrio, Varese);
38. *Brescia* (Brescia, Bergamo);
39. *Mantova* (Mantova, Cremona);
40. *Trento* (Trento, Bolzano);
41. *Verona* (Verona, Padova, Vicenza, Rovigo);
42. *Venezia* (Venezia, Treviso);
43. *Udine* (Udine, Belluno, Gorizia);
44. *Bologna* (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì);
45. *Parma* (Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia);
46. *Firenze* (Firenze, Pistoia);
47. *Pisa* (Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara);



48. *Siena* (Siena, Arezzo, Grosseto);
49. *Ancona* (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno);
50. *Perugia* (Perugia, Terni, Rieti);
51. *Roma* (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone);
52. *L'Aquila* (Aquila, Pescara, Chieti, Teramo);
53. *Campobasso* (Campobasso, Isernia);
54. *Napoli* (Napoli, Caserta);
55. *Benevento* (Benevento, Avellino, Salerno);
56. *Bari* (Bari, Foggia);
57. *Lecce* (Lecce, Brindisi, Taranto);
58. *Potenza* (Potenza, Matera);
59. *Catanzaro* (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria);
60. *Catania* (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna);
61. *Palermo* (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta);
62. *Cagliari* (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano);
63. *Valle d'Aosta* (Aosta);
64. *Trieste* (Trieste).

Il presente articolo si applica anche ai Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali formano il XXXII Collegio. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Art. 3. – L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al presente legge, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 4. – L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge".

#### **Art. 4-ter.**

*(Elezione Senato della Repubblica)*

L'articolo 1,2,3, della LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. – Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente articolo. Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è determinato in base alla popolazione residente

al 31 dicembre 2014, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2. – In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti circoscrizioni:

- 1) *Piemonte*;
- 2) *Valle D'Aosta*;
- 3) *Lombardia*;
- 4) *Trentino-Alto Adige*;
- 5) *Veneto*;
- 6) *Friuli- Venezia Giulia*;
- 7) *Liguria*;
- 8) *Emilia-Romagna*;
- 9) *Toscana*;
- 10) *Umbria*;
- 11) *Marche*;
- 12) *Lazio*;
- 13) *Abruzzo*;
- 14) *Molise*;
- 15) *Campania*;
- 16) *Puglia*;
- 17) *Basilicata*;
- 18) *Calabria*;
- 19) *Sicilia*;
- 20) *Sardegna*.

Art. 3. – L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi. Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione. Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi».

**«Art. 4-quater.**

*(Disposizioni finali)*

Sono espressamente abrogate la legge n. 270 del 21 dicembre 2005, il decreto legislativo n. 533 del 1993, e la legge L. 4 agosto 1993, n. 277 e

la LEGGE 4 agosto 1993, n. 276, il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e L. 27 dicembre 2001, n. 459».

---

### **3.0.77**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

### **3.0.78**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.79**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.80**

MINZOLINI, AMBROSIO, LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.81**

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo

94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.82**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.83**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.84**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.85**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.86**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.87**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

---

**3.0.88**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre sedici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.89**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre sedici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.90**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre sedici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---



### **3.0.91**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre sedici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **3.0.92**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre quattordici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

### 3.0.93

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre quattordici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

### 3.0.94

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre quattordici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.95**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre quattordici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.96**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.97**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.98**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.99**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.100**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.101**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.103**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dieci mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.103**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dieci mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.105**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dieci mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.102**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dieci mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.106**

Paolo ROMANI, BRUNO, MAZZONI, BERNINI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **3.0.107**

Paolo ROMANI, BRUNO, MAZZONI, BERNINI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2016. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **3.0.109**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---



**3.0.110**

MINZOLINI, ARACRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---

**3.0.111**

MINZOLINI, IURLARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---

**3.0.112**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 Gennaio 2018».

---

**3.0.113**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---

**3.0.114**

MINZOLINI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---

**3.0.115**

MINZOLINI, FALANGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---

**3.0.116**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 gennaio 2018».

---

**3.0.118**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.09.2017».

---

**3.0.119**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.09.2017».

---

**3.0.120**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.09.2017».

---

**3.0.121**

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.09.2017».

---

**3.0.122**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.09.2017».

---

**3.0.123**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.06.2017».

---

**3.0.124**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.06.2017».

---

**3.0.125**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.06.2017».

---

**3.0.126**

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.06.2017».

---

**3.0.127**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.06.2017».

---

**3.0.128**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.03.2017».

---

**3.0.129**

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.03.2017».

---

**3.0.130**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.03.2017».

---

**3.0.131**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.03.2017».

---

**3.0.132**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 marzo 2017».

---

**3.0.133**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 dicembre 2016».

---

**3.0.134**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 dicembre 2016».

---



**3.0.135**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 dicembre 2016».

---

**3.0.136**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 dicembre 2016».

---

**3.0.137**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31 dicembre 2016».

---

**3.0.138**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 settembre 2016».

---

**3.0.139**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 settembre 2016».

---

**3.0.140**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 settembre 2016».

---

**3.0.141**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 settembre 2016».

---

**3.0.142**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 settembre 2016».

---

**3.0.143**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 giugno 2016».

---

**3.0.144**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 giugno 2016».

---

**3.0.145**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 giugno 2016».

---

**3.0.146**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30 giugno 2016».

---

**3.0.147**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3,aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 30.06.2016».

---

**3.0.148**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° maggio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.149**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° maggio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.150**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° maggio 2016.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.151**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° maggio 2016».

---

**3.0.152**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° aprile 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.153**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° aprile 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.154**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° aprile 2016.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---



**3.0.155**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° aprile 2016».

---

**3.0.156**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° marzo 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.157**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° marzo 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.158**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° marzo 2016.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.159**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° marzo 2016».

---

**3.0.160**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° febbraio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.161**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° febbraio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.162**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° febbraio 2016.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.163**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° febbraio 2016».

---

**3.0.164**

MINZOLINI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31.01.2016».

---

**3.0.165**

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31.01.2016».

---

**3.0.166**

MINZOLINI, TARQUININO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31.01.2016».

---

**3.0.167**

MINZOLINI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31.01.2016».

---

**3.0.168**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dal 31.01.2016».

---

**3.0.169**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° gennaio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.170**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° gennaio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---

**3.0.171**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° gennaio 2016.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti di ciascuna Camera sono eletti secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014».

---

**3.0.172**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° gennaio 2016.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

---



**3.0.173**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Entrata in vigore e norme transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1° gennaio 2016».

---

**3.0.28**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore dopo la promulgazione della legge di revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione».

---

**3.0.204**

FALANGA, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, BRUNI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Norma transitoria)*

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore solo dopo la definitiva approvazione compresa la eventuale consultazione referendaria, del disegno di legge: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", e comunque non prima del 1 luglio 2016».

---

**3.0.207**

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 settembre 2016 e comunque non prima che il rapporto fiduciario col governo sia affidato alla sola Camera dei deputati. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.208**

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 settembre 2016. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.209**

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 luglio 2016 e comunque non prima che il rapporto fiduciario col governo sia affidato alla sola Camera dei deputati. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale

data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle nonne di delega per la determinazione dei collegi elettorali eli cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **3.0.210**

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 luglio 2016. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **3.0.211**

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2016 e comunque non prima che il rapporto fiduciario col governo sia affidato alla sola Camera dei deputati. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.212**

BRUNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2016. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.

2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 3, le quali entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**3.0.202**

CORSINI, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizione finale)*

1. Gli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018».

---

**3.0.206**

FORNARO, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CRITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizione finale)*

1. Gli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale del Titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, comma 1, della Costituzione».

---

**3.0.42**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente.*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione della Camera successiva alla data del 31 dicembre 2016».

---

**3.0.41**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 30 giugno 2016».

---

**3.0.205**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati indetta successivamente al 31 maggio 2016. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni per le elezioni per la Camera dei deputati previste dal testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**3.0.214**

COLLINA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva al 1° gennaio 2016».

---

**3.0.30**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art.3-bis.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo».

---

